

Quaderni
Resistenti 



41 bis

Sistemi detentivi, Carcere duro, Isolamento carcerario

a cura del collettivo
Studenti Federico II

41 bis
Sistemi detentivi, Carcere duro,
Isolamento carcerario

a cura del collettivo:
Studenti Federico II
Luglio 2013

Indice

Prefazione	<i>pag. 3</i>
Introduzione quaderno	<i>pag. 5</i>
Contributo Prof.re Moccia docente di Diritto Penale della Federico II	<i>pag. 9</i>
Aspetto storico La genesi del 41bis	<i>pag. 15</i>
Contributo “Studio Legale Calia”	<i>pag.26</i>
Contributo Avv. Benedetto Ciccarone	<i>pag.35</i>
Aspetto economico Carcere e Profitto	<i>pag. 43</i>
Aspetto psicologico Come il linguaggio medico-scientifico legittima l’ideologia della devianza	<i>pag. 53</i>
Contributo di Antonio Mancini del comitato “Nuova Mente in Lotta”	<i>pag. 63</i>
Contributo “Compagni e Compagne per la ricostruzione del Soccorso rosso in Italia”	<i>pag. 67</i>
Contributo Salvatore Ricciardi Militante della lotta armata, prigioniero politico per 30 anni	<i>pag. 72</i>
Conclusioni	<i>pag. 76</i>
Bibliografia essenziale	<i>pag. 81</i>

Dalla Resistenza al 41Bis...

Ci riallacciamo direttamente ai precedenti numeri dei Quaderni Resistenti, nel “percorso” di questa piccola collana che speriamo continui a crescere e arricchirsi di contributi.

In “Revisionismo storico e Resistenza” come in “Dal Biennio Rosso ai GAP”, il nostro sguardo rimaneva legato al passato così “vicino” della guerra partigiana, alle sue infinite sfaccettature tenute insieme dalla volontà tenace di liberazione dall’oppressione del fascismo. Una resistenza alle guerre di conquista imperialista in cui il nostro ed altri popoli furono trascinati; una lotta condotta grazie alla spinta di una classe lavoratrice che ha preferito dare la vita combattendo nelle fabbriche, nelle strade e sulle montagne. Donne e uomini che hanno deciso di non voler morire nei sottoscala umidi dei rifugi al suono della sirena, ma di uscire fuori e dare vita alla lotta antifascista, insieme di necessità ed ideali, speranze e sofferenze.

Esperienze che fanno parte del nostro patrimonio storico e culturale, tanto pregne di significato, quanto oggetto però di revisione e strumentalizzazione.

Per questo, la nostra minuscola voce, nell’infinito “dialogo” della storiografia e degli storiografi, ha individuato il suo nemico principale nel “falso storico accreditato”, nel Revisionismo che passa anche per i libri di testo scolastici ed universitari, trasformandosi nelle sedi istituzionali della cultura in Storia ufficiale.

Facciamo in questo numero, un salto nel presente, pur lasciando intatto lo sguardo critico e la prospettiva visuale e d’approdo, coscienti che il grido di libertà dei partigiani antifascisti non mirasse ad una forma nuova in cui lo sfruttamento e l’oppressione potessero continuare a perpetrarsi, ma ad un mondo nuovo nei suoi rapporti economici e sociali evidentemente ancora da costruire con impegno e sacrificio; la lotta antifascista combattuta in prima persona e non la Costituzione (come spesso sentiamo dire), è stato il loro “testamento” ed il patrimonio a cui si rivolge ancora oggi la parte oppressa della società, quella del proletariato giovanile che abbiamo visto riversarsi nelle piazze infuocate in questi anni di lotte.

Obiettivo dei primi due controcorsi era dunque inserire l’antifascismo in una prospettiva rivoluzionaria di classe, smascherando apertamente la povertà di intenti e di documenti con cui è stata costruita ad arte la “giornata del ricordo delle foibe”, avallata e patrocinata dalle Istituzioni del nostro stato così “democratico” da equiparare i

partigiani a repubblicani fascisti. Questo terzo controcorso sul 41bis vuole essere naturale prosecuzione di un ragionamento che socializzi all'esterno di una ristretta cerchia di compagni una diversa concezione di società per cui ancora combattiamo, analizzando struttura materiale e impalcatura ideologica dell'attuale sistema repressivo e carcerario indissolubilmente legati all'intero sistema economico capitalista.

Contro di esso ogni giorno lottiamo attraverso le nostre pratiche, le nostre rivendicazioni, insieme all' "Assemblea Uniti Contro la Repressione", che anche nella realizzazione di questa iniziativa e di questo quaderno ci ha dato un fondamentale contributo di esperienza e testimonianza diretta.

Speriamo che utili spunti sorgano alla lettura degli esiti di un controcorso che, sviluppatosi attraverso appassionate discussioni, ha rappresentato per chi lo ha vissuto un momento importantissimo di crescita politica.

41 Bis, sistemi detentivi e carcere duro. Da cosa siamo partiti?

Abbiamo deciso di inserire all'inizio del quaderno le riflessioni e le valutazioni che ci hanno portato a considerare la necessità di un "controcorso" sul 41bis all'interno della facoltà di Giurisprudenza della Federico II.

Puntualizzando il ragionamento sviluppato ci siamo domandati:

1. Come viene studiato il 41 bis nell'Università?
2. E' possibile una genesi storica di tale articolo?
3. Qual è il legame tra sistema carcerario e profitto economico? Parlando di carcere, possiamo individuare processi di aziendalizzazione o privatizzazione legati alla sua gestione?
4. Il 41bis può essere considerato uno strumento repressivo teso all'annullamento della coscienza politica del detenuto?
5. Dove è il 41Bis? Chi vive l'isolamento? Esiste un'operazione ideologica nel far passare come "tecnico" un intervento che, in un quadro materialistico reale, è connesso ai reati politici? Esiste una applicazione dei reati associativi alle lotte sociali sviluppatasi nel corso dell'ultimo decennio?

I paragrafi che seguono, provano a entrare nel merito dei ragionamenti qui espressi in punti.

Lo scheletro del controcorso "NO41bis" si sostanzia di quattro aspetti principali e strutturali:

-Storico: sulla falsariga del volantino prodotto dalla "Assemblea Uniti contro la repressione", partiamo da ciò che storicamente rappresenta il 41bis, il modo in cui si inserisce nella storia della strategia repressiva dello Stato, analizzando anche l'operazione di revisione storica che la borghesia attua per legittimare i propri sistemi repressivi.

-Economico: cerchiamo di approfondire il modo in cui il sistema capitalista individui nel carcere uno strumento, oltre che di repressione, di sfruttamento e di profitto. Lo

abbiamo affrontato analizzando due processi con cui negli ultimi anni la struttura economica incide sulle sue sovrastrutture (anche quella Universitaria); parliamo del processo di privatizzazione e di aziendalizzazione.

Mettiamo dunque in evidenza che, allo sviluppo del capitalismo, coincida quello del sistema carcerario come strumento repressivo e di sfruttamento; in questo senso va individuata l'aziendalizzazione (che vive anche il sistema carcerario) come elemento che lega Stato/Capitale/Profitto/Sfruttamento e che quindi inverte la natura politica dell'intervento repressivo in generale .

-Politico: nell'arco di tutta la discussione emergeranno degli elementi che dovrebbero far comprendere come il 41bis e tutto il sistema carcerario siano inseriti in una strategia politica di oppressione e repressione delle lotte, applicata nei confronti di chi si oppone al sistema capitalistico. Il punto dal quale partire per approfondire ideologicamente tale questione è la criminalizzazione delle lotte e il processo di evoluzione/raffinamento del sistema repressivo la cui massima esemplificazione è il 41bis (anche dal punto di vista ideologico). Il regime 41bis nell'opinione comune viene imposto ai mafiosi e ai terroristi* realizzando l'equiparazione tra i crimini nell'imposizione della stessa pena: si attua un costante lavoro di depoliticizzazione dei "reati" e la criminalizzazione conseguente avviene anche attraverso naturalmente l'appoggio di ogni mezzo di informazione nelle mani dello stato.

Alla depoliticizzazione dei reati e delle lotte, segue la depoliticizzazione ideologica dell'intervento dello stato stesso: si applica su più piani, quindi non solo quello economico, il tecnicismo di cui tanto oggi sentiamo parlare, per cui lo stato presenta come "tecnici" i suoi interventi.

Il "tecnicismo" vuole cancellare ed occultare il volto dello Stato in cui una classe, quella borghese, ne sfrutta e reprime un'altra, quella proletaria. La legge è assoluta, c'è e viene semplicemente applicata dai suoi esecutori e burocrati, non esiste alternativa che si possa dire reale e concreta (riallacceremo alla fine le nostre considerazioni sulla necessità dei compagni di far emergere tali contraddizioni, ricompattando e ricomponendo le proprie fila mostrandosi come reale alternativa e forza antagonista).

-Psicologico: Carcere come massimo strumento di contenimento e coercizione delle contraddizioni della società (concetto di devianza – deviato/deviante – psicosi del crimine). Cerchiamo di andare al di là della questione della disumanità del 41bis come tortura, analizzando come tale regime detentivo rappresenti un passo avanti nella

caratterizzazione della pena: infatti, se oggi non è più accettabile da parte dell'opinione pubblica "occidentale" sentir parlare di tortura corporale e punizione fisica, lo è invece un sistema di detenzione che preveda l'isolamento totale, un controllo costante con un totale annientamento della persona.

Perché applicare questa strategia di isolamento e a cosa serve la psicologia applicata ai detenuti politici? Dunque le strette relazioni con fenomeni di pentitismo, dissociazione e delazione.

Sull'equiparazione "Mafiosi e Terroristi" si avverte la necessità di un approfondimento analitico su Mafia e Capitale. Partiamo dalla consapevolezza che la mafia, nell'accezione che noi diamo a questa parola, è un'organizzazione il cui unico scopo è il profitto, non vuole il sovvertimento dell'ordine sociale (proprio invece dei processi rivoluzionari portati avanti dai compagni che l'ideologia dominante definisce terroristi) esistente ma la sua conservazione ponendosi anzi, secondo la nostra ottica, come elemento strutturale del sistema. Ci proponiamo un approfondimento in merito e si rimanda anche per un'analisi più completa alla lettura del volantino che l'Assemblea uniti contro la repressione" ha deciso di preparare nei prossimi mesi.

*"Abbiamo mani callose
Rovinate dal lavoro
Ma esse sono forti come pietra
Forgiate da secoli e secoli di sfruttamento
Solo in esse c'è la nostra libertà
Abbiamo occhi grandi e profondi
Dove raccogliamo i soprusi ed il fuoco
della lotta di classe,
Abbiamo una mente salda
Mentre le mimose sfioriscono
il nostro amore per la libertà brucia sempre"*

Ad aprire il quaderno è l'intervento del Professore di Diritto Penale alla Federico II Sergio Moccia sullo studio del 41 bis all'Università, affidato, nel corrente piano di studi, agli esami di Diritto Penale e Diritto Penitenziario (esame a scelta).

Contributo Prof. Sergio Moccia.

L'art.41-bis fa parte del programma di "diritto penale", che comprende il sistema delle sanzioni e quindi anche il carcere duro e del programma di "diritto penitenziario". Mi piace trattarlo però da studioso, cioè desideroso di approfondire la cosa.

Non l'avrei mai pensato, ma con il tempo sono diventato un conservatore dello stato sociale di diritto, che è qualcosa che sta sparendo dagli orizzonti della politica e del diritto. Non nascondiamoci dietro un dito: il diritto è politica, nient'altro che la formalizzazione delle scienze della politica.

Chi le fa le leggi? Le fa qualcuno che è stato mandato e scelto più o meno liberamente: e fa politica.

E' un imbroglione tecnicistico, come tutti i tecnicismi, quello di immaginare la lex scritta con la L maiuscola e il legislatore con L maiuscola.

Se la legge è buona potrebbe anche andare la L maiuscola, ma in genere, non provenendo questa da un empirico tecnicistico indiscutibile, quanto piuttosto da concrete opinioni politiche, è bene avere degli interlocutori chiari nella loro fisionomia. Ancora, essendo il diritto la formalizzazione di scelte politiche, non vale la "denominazione di origine controllata": non è che una parte, un assetto, [il legislatore] dice di essere democratico per cui santifica tutti i suoi prodotti. Ma è possibile solo l'operazione inversa: guardando il prodotto in ordine a certi parametri (che andremo a stabilire brevemente), si capisce se la legge è conforme a quei parametri o no, se [il legislatore] è autoritario o meno.

Questo è quello che cerco di insegnare ai nostri studenti di giurisprudenza (almeno io, e non molti di noi).

E' necessario diversificare, sul piano dell'empiria, a cosa portano certe scelte di valori, e se queste portano ad un modello conforme che si chiama "Stato sociale di diritto".

Noi giuristi pratichiamo una scienza normativa, cioè fatta di norme, e da quelle non

possiamo prescindere: né nella prima fase di costruzione del sistema, né nella ricostruzione del dover essere oltre che dell'essere, e delle proposte così dette "de lege ferenda".

Abbiamo una norma fondamentale, e se non ragioniamo in termini normativi non facciamo un ragionamento giuridico.

Le norme, come vi dicevo, sono variabili e mutabili, non sono qualcosa di fisso. In un certo momento la "Grundnorm" (norma fondamentale) è la norma che dobbiamo avere come parametro di riferimento: la nostra "Grundnorm" si chiama "Costituzione". Ci piaccia o non ci piaccia, da cambiare o meno, che la vorremmo buttar via o la vorremmo santificare, se ragioniamo in termini di diritto da quella non possiamo prescindere, altrimenti facciamo un altro mestiere, non certo meno nobile di quello dei giuristi: ma con la costituzione noi dobbiamo fare i conti. E io li faccio molto volentieri.

Nella sua imperfezione credo che la nostra costituzione sia una splendida costituzione. Questo perché effettivamente una rappresentanza politica democratica si mise insieme: quella è la prima ipotesi, secondo me, di verifica storica di un contratto sociale. La nostra costituzione è prodiga anche di norme che hanno a che fare con il diritto penale, e sono norme condivisibili. Il problema è che non vengono praticate: non vengono praticate nel Codice Rocco che era coerente con lo Statuto Albertino, e quindi di tutti i problemi della nostra Carta costituzionale non gliene fregava niente.

Il codice Rocco è uno splendido codice creato apposta per una politica autoritaria: è fatto molto bene e risponde pienamente a certe scelte di politica legislativa, che all'epoca facevano passare per scelte tecniche.

E nel dopoguerra si dice "ma no, non lo possiamo cambiare! Per chi uccide o chi ruba, che si sia in democrazia o in un sistema autoritario non fa alcuna differenza!".

Non è vero, sono fesserie: quello è un codice fatto egregiamente per il fascismo.

A noi deve preoccupare un pochino il fatto che questo codice sia ancora in vigore, perché se vale l'inversione metodologica di cui si parlava prima, rispetto alla quale valutiamo il prodotto e vediamo se è conforme alla struttura, noi già lo sappiamo: lo hanno prodotto i fascisti e lo hanno creato su misura, facendo uno splendido lavoro per i fatti loro. E c'è ancora, seppur con tante modifiche.

Ma quello che poi sorprende è che il legislatore repubblicano, partendo forse dall'idea della "denominazione d'origine controllata", dice: "io sono legislatore repubblicano, non siamo in regime fascista e quindi le leggi che faccio io sono buone". E no!

Il legislatore repubblicano ha proseguito lungo la scia del legislatore fascista sul piano delle fattispecie, dei fatti, delle sanzioni e delle applicazioni.

Sul piano dei fatti: innumerevoli reati di opinione; anticipazione della tutela, nel senso che non più i fatti, ma qualcosa che viene prima, viene punito, e a furia di anticipare la tutela, si arriva ai pensieri, ai modi d'essere.

Immaginatevi la norma sull'immigrazione (al di là dell'indignazione che può provocare) rispetto all'assetto costituzionale: l'art.25 comma 2 della Costituzione fa riferimento a "fatti"; l'art.13 della Costituzione in materia di libertà dice "casi e modi previsti dalla legge", quindi "fatti".

L'immigrato che entra qui, sul piano dei "fatti", che fa? Respira, mangia (poco), beve, ama, odia, ha simpatie e antipatie, come ognuno di noi. E immaginare un reato? Dov'è il fatto? Il reato è "l'essere"! Egli stesso è il reato.

Però poi non mi trovo bene con la teoria generale del reato, che vuole la volontà, un dolo.

Ma ha deciso lui di nascere? Se il reato è "l'essere", manca il dolo e quindi non potrebbe essere punibile. Ma sul piano della struttura del reato, al di là di tutta la raffica di illiceità costituzionali che vengono fuori, io posso mai volere il mio "essere"? Tutt'al più devono essere puniti i genitori se il reato è lui stesso! E quindi si evidenzia il paradosso. Il diritto usato bene può essere un'arma micidiale, a favore e contro.

Arriviamo alle sanzioni e facciamo una brevissima esegesi in termini normativi.

Il carcere duro del 41-bis nasce nel 1986 per esigenze di ordine pubblico, per evitare che nelle carceri ci fossero dei disordini. Poi si è arrivati all'eterogeneità dei fini: si è ampliata la norma (non la norma intera, ma il "bis", cioè una parte di essa) al punto da farla arrivare a tre pagine!

Beccaria ci insegnava che la tecnica legislativa è "un bel sale nella zucca".

Questa norma poi ha iniziato ad essere utilizzata all'interno dei cosiddetti pacchetti sicurezza.

I pacchetti sicurezza sono una bella invenzione: è la tecnica che serve quando c'è un grosso problema, e allora si fa un po' di battage mediatico e si dice "pensiamo alle cose serie! Quale disoccupazione giovanile? Quale università senza un soldo? No no,

pensiamo alle cose serie!”

Qualche esempio aiuterà: un rom ha stuprato una donna alla Garbatella! Ah! E allora? “Dobbiamo vedere cosa fare!”. Qualcuno è stato sorpreso a parlare con un Imam? “E allora è un pericoloso terrorista”, e così via.

E allora nei pacchetti sicurezza c’è sempre, oltre allo Stato che mostra i muscoli, la propaganda di chi si occupa delle “cose serie”, non delle fesserie come disoccupazione e licenziamenti, ma dei beni primari: e così si amplia il 41 bis. Qui si passa poi dalla strage dei mafiosi e quindi dal 41 bis per i mafiosi, all’estensione ai terroristi, poi ai pedopornografi e così via.

Ma “41-bis” che significa?

Significa segregazione di un essere umano dal mondo esterno e chissà, forse potrebbe avere una sua logica, ma andiamo oltre: significa che può restare la luce accesa giorno e notte; significa non dormire (che equivale ad andare al manicomio); significa massimo 2 ore d’aria; significa una celletta due metri per tre, cioè sei in gabbia; significa, ad esempio, non avere un ricambio quindicinale di indumenti puliti (non capisco, perché?); significa non poter cucinare; significa poter avere solo un colloquio al mese, dietro sbarre di vetro; ecc.

Il tutto a meno che non si perda la pericolosità, ma come la si perde? Collaborando. Avete mai visto qualche pentito di mafia (Brusca per esempio, che ha sciolto nell’acido un bambino) che confessando comodamente un centinaio di omicidi, per questo adesso non è più pericoloso socialmente? Perché ha incominciato a parlare. Certo è un risultato utile, ma il diritto è anche uguaglianza e ragionevolezza in uno stato sociale di diritto.

Provate ad immaginare il povero fesso che ha ucciso la moglie per gelosia e non avendo più nulla da confessare si fa i suoi 30 anni. Chi delinque molto di più, avendo da confessare, viene pagato e protetto dallo Stato, e magari continua anche a delinquere. Insomma c’è qualcosa che non funziona in questo. Se non c’è un rapporto di proporzione e di uguaglianza siamo in un sistema arbitrario ed autoritario.

Il 41-bis viola il principio di dignità dell’uomo: l’uomo viene ad essere trattato come una cosa per fini altrui, perché serve ad estorcere la confessione.

Il 41-bis viola il principio di rieducazione: l’art.27 comma 3 della Costituzione non fa eccezioni: “ le pene devono tendere alla rieducazione del condannato”, e il tendere significa che non è che ci si riesca (perché la pena non rieduca), ma significa che

bisogna operare tutti gli sforzi affinché sia “rieducazione”.

Attenzione! Qui va fatta un’interpretazione sistematica, cioè si prende la norma e la si paragona con una serie di altre norme consimili.

Si parla di rieducazione morale? Non posso mai dimenticare quando da giovane studioso impertinente trovai un grande maestro di diritto penale, che è stato anche illustre studioso: egli sosteneva che la rieducazione era compatibile con l’ergastolo. Era un cattolico praticante, e quindi esistendo per lui il paradiso, la rieducazione nell’ergastolo poteva comunque essere finalizzata al reinserimento della società nel paradiso. Al che dissi al professore: “credo di aver preso una doppia fregatura con l’ergastolo! Perché mi becco l’ergastolo dato che esiste il paradiso, ma non essendo credente vado anche all’inferno, e quindi non funziona!”. Lui mi disse che avevo del sale nella zucca, ma non cambiò idea.

Ma l’ergastolo come può tendere alla rieducazione? La rieducazione non può essere rieducazione etica perché lo dicono due norme: l’art. 19 della Costituzione sulla libertà di religione, e l’art.21 sulla libertà di opinione, che è anche libertà di restare “cattivo” quando voglio, purché, come dice l’art.25 della Costituzione io non realizzi dei “fatti” contro gli altri.

Il 41-bis viola il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità scritto come I proposizione dell’art.27 della Costituzione.

Ma poi c’è la violazione del diritto/dovere al lavoro; del diritto/dovere all’istruzione, anche superiore, anche universitaria; del diritto alla salute; del rispetto della dignità umana di cui all’art.2...

Allora il 41-bis normativamente e giuridicamente è incostituzionale! Perché per il diritto alla dignità, al lavoro, alla partecipazione alla vita sociale, all’istruzione in senso lato, all’arte, alla salute, la Costituzione non riporta l’eccezione “tranne che per i detenuti”: se ci fosse scritto allora (per il giurista formalista) sarebbe legittimo, ma non c’è scritto, e quindi è illegittimo e non si regge in piedi sul piano normativo. Quando la Costituzione ha voluto porre delle eccezioni ad un principio lo ha fatto: ad esempio prendiamo l’art.13 sul principio di libertà: “la libertà è sacra e inviolabile”, poi dopo parte “la nota della lavanderia” per le eccezioni, con una sfilza di norme particolari che sembrano un regolamento di condominio. Ma non c’è alcun regolamento di condominio, non c’è alcuna eccezione dietro l’art.3, l’art.4, il lavoro, la scuola, l’istruzione...

Ergo, è incostituzionale! E se è incostituzionale è contrario allo stato sociale di diritto!
E se è contrario allo stato sociale di diritto è autoritaria! E se è autoritaria è fascista!.

Aspetto Storico



Genesi e storia del 41 bis

IN FOTO RIVOLTA DEL CARCERE DI SAN. VITTORE DEL 1969.
1973 IL CARCERE SARÀ DI NUOVO AL CENTRO DI UNA RIVOLTA DI DETENUTI

Aspetto Storico ***Genesi e storia del 41 bis***

L'art.41-bis fu introdotto nella legge sull'ordinamento penitenziario nel 1986 dalla cosiddetta "Legge Gozzini".

Tale legge in un suo comma dichiara: "In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto".

La disposizione era esplicitamente diretta a rimuovere gli ostacoli alla repressione delle rivolte carcerarie, configurando quindi una misura di carattere eccezionale. Il carattere politico della disposizione era reso ancor più evidente dal fatto che l'applicazione di questo regime straordinario era disposta dal Ministro della Giustizia, organo di direzione politica del potere esecutivo, anziché da un organo giurisdizionale. Nel 1992, nell'ambito della cosiddetta "emergenza mafia", viene aggiunto un secondo comma all'art.41-bis che configura la sospensione delle regole trattamentali come misura straordinaria e provvisoria da applicare ai detenuti per reati di mafia.

Da sempre "l'emergenza" costituisce la copertura ideologica che permette di giustificare deroghe ai più svariati principi giuridici fondamentali, producendo stati d'eccezione sia in tema di garanzie contro la repressione in tutti i suoi ambiti esplicativi (da quello poliziesco, a quello giudiziario, a quello sui posti di lavoro), sia in tema di "tutela ambientale" (si pensi solo alla gestione emergenziale del ciclo dei rifiuti nel Sud Italia, con il venir meno delle regole relative allo smaltimento dei rifiuti pericolosi e con la militarizzazione di discariche ed inceneritori), sia addirittura in tema di quelle regole del mercato che sono paradossalmente alla base della stessa democrazia capitalista (si pensi ad esempio alla ricostruzione delle zone terremotate, col venir meno delle regole in tema di appalti di lavori pubblici).

E lo stato d'emergenza mira sempre a diventare stato d'eccezione permanente, per poi stabilizzarsi e diventare ordinaria amministrazione.

Dopo le prime applicazioni nel '92 del regime di "carcere duro", a riprova di ciò, la vigenza provvisoria del 41-bis fu ripetutamente prorogata: fino al dicembre 1999, poi

fino al dicembre 2000, poi fino al dicembre 2002; infine nel 2002, sfruttando anche in questo caso la falsa ideologia della lotta alla mafia (ricorreva infatti il decennale della morte di Giovanni Falcone), fu definitivamente reso un istituto stabile dell'ordinamento penitenziario, con legge n.279 del 2002 ed esteso ai reati di "terrorismo ed eversione".

L'emergenza non finisce nel 2002: il "pacchetto sicurezza" (legge n.94 del 2009), in ragione dell'avanzare della crisi e di un presunto dilagare del crimine, introduce una serie di misure repressive, tra le quali (oltre a quelle che introducono il reato di clandestinità, che reintroducono l'oltraggio a pubblico ufficiale, ecc.) spiccano quelle tese ad inasprire il già durissimo regime di 41-bis, prevedendone un allungamento della durata minima, un'accentuazione dell'isolamento, una riduzione di colloqui e ore d'aria, ecc.; inoltre, dal 2009, è anche il Ministro dell'Interno, organo politico di direzione generale e comando della polizia, a poter chiedere al Ministro della Giustizia l'applicazione di questo regime.

Attualmente il regime di 41-bis, in base alle ultime modifiche apportate dal pacchetto sicurezza prevede, in estrema sintesi:

-Esclusione da qualsiasi "beneficio premiale" previsto dalla legge sull'ordinamento penitenziario (lavoro interno o esterno, permessi premio, attività di studio, ecc.) e più generale sospensione delle normali regole trattamentali ordinarie.

-Cella singola due metri per tre.

-Collocazione in istituti o sezioni separate dalle altre, collocate preferibilmente in zone insulari, e comunque sorvegliate da reparti speciali e dedicati di polizia penitenziaria (i famosi GOM delle torture nella caserma di Bolzaneto al G8 di Genova nel 2001).

-Massimo due ore d'aria al giorno (in molte carceri un'ora d'aria e un'ora negli "spazi sociali"), in gruppi di massimo quattro detenuti in isolamento e con divieto assoluto di rivolgere la parola a qualsiasi altra persona.

-Divieto assoluto del passaggio di oggetti (cibo, libri, giornali, ecc.) con altri detenuti.

-Un colloquio al mese solo con i familiari, della durata di un'ora e sottoposto a videoregistrazione, con vetro divisorio ed esclusione di qualsiasi contatto fisico.

-Solo dopo i primi sei mesi di applicazione, previa autorizzazione della magistratura di sorveglianza, un colloquio telefonico mensile, sostitutivo del colloquio mensile, con familiari o conviventi della durata massima di dieci minuti e sottoposto, comunque,

a registrazione.

-Limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno.

-Censura della corrispondenza.

-Esclusione dalle rappresentanze interne dei detenuti.

-Prima applicazione del regime per la durata di 4 anni, poi prorogabili all'infinito di due anni in due anni.

-Massimo tre telefonate al mese, della durata di massimo 10 minuti, con i difensori.

-Possibilità di partecipazione del detenuto alle udienze solo in videoconferenza.

Quello appena prospettato è un quadro riassuntivo degli ultimissimi decenni, che non ci permette di cogliere appieno la portata ed il perché del 41-bis, e più in generale dell'isolamento carcerario.

Per farlo bisogna andare indietro di qualche altro decennio, limitandoci per ora alla legislazione italiana (e rinviando alle prossime pagine per quella degli altri paesi) e tenendo conto delle evoluzioni che l'hanno riguardata sia sul piano penitenziario che su quello dei cosiddetti reati associativi.

Infatti, se in parte già si è evidenziata la connessione tra regime di isolamento del 41-bis e reati di "terrorismo ed eversione", bisogna ora soffermarsi ad analizzare (anche se solo parzialmente in questa sede) cosa intenda la legislazione italiana per terrorismo ed eversione, e come nei confronti di questi reati, già prima del 1986, la strategia dell'isolamento sia stata una costante.

Il codice penale del 1930, firmato Mussolini-Rocco ed ancora in vigore, prevedeva in origine all'art.270 il reato rubricato come "Associazioni sovversive":

"Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economico-sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni".

Lasciamo commentare la norma da alcune frasi esposte nella “relazione ministeriale sul progetto del codice civile:

“[...]sono associazioni di senza-patria che si insinuano specialmente nelle nostre officine [...]lo Stato ha il diritto di reagire”; “Il testo evita di richiamare direttamente l’una o l’altra categoria di associazioni, [...]ma è agevole dedurre, dalla prima parte dell’articolo in esame, il riferimento alle associazioni comuniste o bolsceviche [...]”; “È precisamente alle associazioni anarchiche che lo stesso articolo intende riferirsi [...]”.

In effetti è esplicito il riferimento a comunisti e anarchici, rispettivamente nel primo e nel secondo comma. Nonostante la precisione nell’identificazione del nemico però, la norma introduce una fattispecie “di pericolo presunto”, laddove non viene prevista una sanzione penale per un fatto-reato, ma per il pericolo rappresentato di per sé dalle intenzioni dell’individuo: pericolo che è insindacabile perché presunto dalla legge in via assoluta, a prescindere da qualsiasi considerazione sul numero di associati, sull’idoneità dei mezzi a disposizione per il raggiungimento dello scopo, e così via. Una simile indefinitezza consente di esercitare l’arbitrarietà politica più ampia possibile, in modo da attuare, a seconda della fase, la stretta repressiva occorrente caso per caso: niente di più lontano dall’ideologia di un millantato stato di diritto, il reato di associazione sovversiva si configura come fattispecie ad uso e consumo della repressione da parte della classe dominante per il controllo del potere.

All’art.270 del codice penale verrà aggiunto un art.270-bis dal decreto legge Cossiga (convertito in legge n.5 del 1980) che di certo non migliora la situazione:

“Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro a otto anni”.

Bisognerà attendere il 2001 perché, nell’ambito “dell’emergenza terrorismo internazionale”, l’art.270-bis venga modificato per arrivare alla sua attuale formulazione:

“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione

dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego".(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico).

Sarà infine il decreto "Legge Pisanu" che, nel 2005, completerà l'opera aggiungendo agli articoli 270 e 270-bis, i successivi 270-ter, quater, quinquies e sexies.

I primi tre aggiungono le figure di reato, rispettivamente, "dell'assistenza agli associati", "dell'arruolamento nell'associazione" e "dell'addestramento ad attività di terrorismo".

Il più interessante è però l'art.270-sexies, che dà una definizione delle "**Condotte con finalità di terrorismo**": *"sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia".*

Come è agevole vedere, non ci si limita ad aumentare puntualmente le pene, ma si spinge costantemente ad un'anticipazione della tutela penale, attraverso la formazione di fattispecie sempre più indeterminate ed evanescenti. Molto esplicativo è il passaggio dal "Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire...sopprimere...sovertire..." di epoca fascista, al "Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compimento..." di epoca democratica Cossiga-Berlusconi: la punizione del proposito.

La stessa definizione delle "condotte con finalità di terrorismo" è talmente ampia da poter ricomprendere qualsiasi proposito di cambiamento reale della società.

Si evidenzia il paradosso (per niente paradossale, verrebbe da dire) di una continuità tra il regime fascista e l'ordinamento democratico, e di una tendenza peggiorativa non solo in ottica politica, ma anche da un punto di vista squisitamente giuridico. D'altra parte il periodo di forte avanzamento della lotta di classe negli anni '70 rendeva quanto mai urgente approntare nuovi strumenti di tutela per lo stato capitalista; la fine della stagione della lotta armata rendeva poi necessario consolidare la posizione raggiunta e incrementarne la difesa sul piano preventivo.

Non è un caso che nel frattempo la legislazione penitenziaria si evolvesse seguendo le stesse linee direttrici di lotta di classe per la conservazione dello stato, contro i prigionieri rivoluzionari.

Mentre negli anni '70 veniva profuso un forte impegno per la repressione dei manifestanti che inondavano le piazze, e ci si dotava di strumenti legislativi adeguati ad accompagnare manganelli, pistole e stragi bombarole (cosiddetta legge Reale n.152/1975, legge n.110/1975, ecc.), nel 1975 veniva approvata anche la legge sull'ordinamento penitenziario. Questa legge arrivava dopo una lunga serie di frequenti rivolte di detenuti comuni e prigionieri rivoluzionari, appoggiate dai movimenti di solidarietà che davano supporto dall'esterno delle carceri. Essa oltre ad introdurre un generale alleggerimento delle condizioni di sopravvivenza nelle carceri, inseriva il meccanismo del controllo premiale per i detenuti comuni e isolava in carceri speciali i prigionieri rivoluzionari.

La base normativa era l'art.90 dell'ordinamento penitenziario, antecedente logico del 41-bis, rispetto al quale è molto difficile scorgere una qualche differenza:

“Quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e sicurezza il Ministro per la grazia e la giustizia ha la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione in uno o più stabilimenti penitenziari, per un periodo determinato, strettamente necessario, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possono porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.”

Lo scopo era quello di spegnere la spinta rivoluzionaria che veniva dalle carceri, attraverso la concessione di premi al detenuto in base alla buona condotta (con l'intento di alimentare una prospettiva individualistica del miglioramento delle proprie condizioni, in luogo della prospettiva di un miglioramento per tutti i detenuti), e attraverso l'isolamento di quei soggetti che avevano indicato la prospettiva del cambiamento attraverso la lotta.

Il circuito delle carceri speciali, a partire dal 1977, è inizialmente costituito in sezioni speciali ed isolate all'interno delle carceri normali, mentre contemporaneamente si passa alla costruzione di nuove carceri concepite, anche architettonicamente, al fine di rompere i legami tra i prigionieri rivoluzionari e il proletariato detenuto e tra i prigionieri rivoluzionari dentro e fuori: qui la borghesia italiana seguirà l'esempio della Germania occidentale. Vengono prescelte le isole, che consentono di isolare i prigionieri politici dai propri affetti ma, anche e soprattutto, dal resto della società intera, per rompere il legame dentro-fuori che aveva portato ad un incredibile avanzamento dei movimenti di solidarietà. Più in generale, il regime detentivo negli speciali, si strutturava secondo una serie di limitazioni e vessazioni che poi costituiranno quelle del 41-bis (in materia di colloqui e telefonate, di isolamento dagli altri reclusi, di riduzione delle ore d'aria, di limitazioni a beni e oggetti ricevibili dall'esterno, di censura della corrispondenza e così via).

Con l'acuirsi della lotta di classe, l'aumentare dei prigionieri rivoluzionari e delle rivolte nelle carceri speciali (che riusciranno a portare all'abolizione dell'art.90), il sistema del controllo premiale si perfeziona e si estende, con una serie di leggi che introducono misure premiali per chi si dissocia e chi si pente: la strategia bellica della borghesia si affina e si passa, da uno scontro quasi puramente militare, alla tecnica dell'abiura sotto tortura, che ricorda l'inquisizione cattolica. La prima introduzione di queste misure avverrà ad opera della legge Cossiga n.15/1980 (conversione del decreto legge n.625/1979), seguita dalla l.304/1982 e dalla legge n.34 del 1987, che chiude il cerchio dopo l'abolizione dell'art.90 o.p. e l'introduzione dell'art.41-bis o.p. ad opera della legge Gozzini, e definisce le "condotte di dissociazione" per accedere ai benefici: "ammissione delle attività effettivamente svolte, comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo, ripudio della violenza come metodo di lotta politica".

A questo punto l'isolamento non è più solo diretto a reprimere la spinta rivoluzionaria proveniente dalle carceri, ma diventa un arma per distruggere l'identità politica del prigioniero e, conseguentemente, cancellare l'ideologia e la prospettiva rivoluzionaria dall'orizzonte politico.

La stessa legge Cossiga che nel 1980 introduceva l'art.270-bis c.p., cominciava a prevedere enormi sconti di pena e liberazioni per i detenuti politici che si dissociavano dalla lotta armata. L'operazione ideologica è evidente: da un lato attraverso

l'annientamento dei prigionieri politici, l'abiura dei dissociati e la delazione dei pentiti e, dall'altro attraverso l'introduzione di un nuovo articolo per il reato di associazione sovversiva che cancellava, rispetto alla chiarezza del precedente fascista, il riferimento esplicito al nemico tipico, l'obbiettivo era la cancellazione dell'ideologia e della prospettiva rivoluzionaria..

Quello che si vuole affermare quindi è che la lotta di classe non esiste più.

A chiosa di tutto il ragionamento, esiste un ulteriore elemento di contestualizzazione sulla genesi politica e reazionaria del 41bis.

Nell'immaginario comune il 41 bis, e più in generale il regime detentivo di isolamento, è da sempre collegato ai cosiddetti reati di mafia. In realtà si è cercato di dimostrare che l'isolamento carcerario nasce e si perfeziona negli anni come strumento di repressione delle lotte sociali e politiche portate avanti da militanti di diverse organizzazioni antagoniste e, contro la più generale "emergenza terrorismo". Questo elemento si inverte nella strategie repressive di molti paesi Occidentali.

Ciò è facilmente dimostrabile se si analizza il contesto storico internazionale. A partire dagli anni '60, con picchi di massima raggiunti negli anni '70 e '80, il regime detentivo di carcere duro e di isolamento ha costituito una prassi dei paesi imperialisti, all'interno dei quali la cosiddetta "emergenza mafia" di certo non si configurava come un problema all'ordine del giorno, o quanto meno non come in Italia. Ad entrare in crisi, grazie all'apporto dei movimenti rivoluzionari, erano i rapporti sociali ed economici imperanti.

A fare da apripista saranno gli USA dove, negli anni '60, furono introdotte le "Control Units", unità di massima sicurezza all'interno delle quali furono imprigionati numerosi militanti di organizzazioni di guerriglia antimperialiste, come ad esempio i membri del Black Panther Party. Queste unità di massima sicurezza sono uno strumento repressivo tutt'ora utilizzato nelle carceri statunitensi, in cui sono rinchiusi anche detenuti "comuni".

Negli anni '70 l'esempio statunitense fu importato anche da altre due potenze imperialiste: la Germania e la Gran Bretagna. Per quanto riguarda la prima, l'isolamento fu la risposta dello Stato alle azioni dei militanti della R.A.F. (Rote Armee Fraktion), la cui politica repressiva trovò la sua massima espressione nel carcere di Stammheim dove furono assassinati tre compagni a seguito di scioperi della fame e rivolte contro il regime di isolamento. Anche il carcere di Stammheim

è tutt'ora operativo.

Per quanto concerne la Gran Bretagna invece, nel 1976 furono introdotti all'interno del carcere di Long Kesh, in Irlanda del Nord, i cosiddetti H-Blocks (Blocchi H), edifici di cemento armato a forma di H in cui erano detenuti i militanti repubblicani appartenenti all'IRA.



ESEMPI DI CARCERE DI MASSIMA
SORVEGLIANZA IN EUROPA.
BLOCCHI H IRLANDESI.
PRIGIONE DI LONG KESH

Nel 1981 il carcere di Long Kesh fu teatro di numerose proteste, dalla “blanket protest” (protesta delle coperte), passando per la “no wash protest” e la “dirty protest” fino a giungere ai successivi scioperi della fame che portarono alla morte 10 militanti dell'IRA e dell'INLA.

A partire dagli anni '90 il carcere tedesco di Stammheim finse da modello per il governo turco.

A seguito di numerose rivolte organizzate dai prigionieri politici, ancora una volta la risposta fu l'isolamento carcerario e l'istituzione di apposite celle (le cosiddette “Celle F”) all'interno delle quali ogni sorta di comunicazione tra detenuti era praticamente impossibile. Anche in questo caso la risposta dei prigionieri fu una massiccia resistenza, scioperi della fame e rivolte. Le “celle F” sono anch'esse tutt'ora esistenti in Turchia.

Nel 1991 anche la Spagna si adegua agli standard repressivi di carcere duro e isolamento che dagli anni '60 in poi si sono susseguiti in diversi paesi. Vengono introdotti i

F.I.E.S. (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento) al fine di rompere la solidarietà e i sempre più frequenti collettivi che si creavano tra i prigionieri politici. All'interno di questi circuiti di isolamento sono detenuti gli appartenenti alle bande armate (ETA e GRAPO) e tutti coloro che “per la loro indole ribelle e “problematica” sono stati giudicati “pericolosi” dalla direzione o dagli psicologi del carcere o dal Tribunale di Vigilanza penitenziaria”.

Le Control Units a Stammheim, gli H Blocks, le Celle F fino a giungere ai F.I.E.S. sono veri e propri lager di stato, carceri nelle carceri, dove l'annientamento psicologico, fisico e soprattutto politico del prigioniero, costituiscono l'unico obiettivo da perseguire.



DIRTY PROTEST. I PRIMI EPISODI DI QUESTA FORMA DI PROTESTA FURONO PRECEDENTI AL BIENNIO 1980-1981.

IN QUESTI DUE ANNI LE FORME DI PROTESTA DIVENNERO SEMPRE PIÙ FORTI E RADICALI.

Contributo “Studio Legale Calia”

Le trasformazioni dell'ordinamento penitenziario dal 1975 ad oggi

In Italia nel 1975, dopo anni di lotte anche cruente portate avanti dai proletari prigionieri contro le condizioni di vita assolutamente inumane nelle carceri, fu varata la cosiddetta riforma penitenziaria, con l'intento dichiarato di uniformare il trattamento riservato ai detenuti, ai principi costituzionali che fino ad allora non erano mai stati applicati e intervenire complessivamente su un carcere ancora di stampo borbonico traghettandolo nella “modernità” o, ancora meglio, nella “democrazia”.

Perno del nuovo ordinamento penitenziario era l'art. 1 che disponeva l'individualizzazione del trattamento. Questo articolo specificamente stabiliva, e ancora stabilisce, che *“il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona”*, che *“nei confronti dei condannati debba attuarsi un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno al reinserimento sociale”*, che *“il trattamento deve essere individualizzato in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti”*.

Le modalità del trattamento e le linee guida della osservazione scientifica vengono poi dettagliatamente stabilite negli articoli successivi.

Con tale riforma per la prima volta si introducevano le misure alternative alla detenzione, come la semilibertà; si disponeva la riduzione della pena (liberazione anticipata) quale premio per la buona condotta e più in generale si stabilivano una serie di diritti per i detenuti in materia di colloqui, di socialità interna, di accesso al lavoro ed allo studio, di controllo del vitto ecc. Inoltre, ancora per la prima volta, si ponevano dei limiti esterni allo strapotere degli agenti di custodia e della direzione del carcere stabilendo le modalità di applicazione dell'isolamento e la possibilità di proporre reclamo alla magistratura di sorveglianza.

Indubbiamente le condizioni di vita all'interno delle galere migliorarono e tuttavia le continue modifiche della legge penitenziaria finirono per snaturarne completamente le dichiarate finalità rieducative. Il trattamento individualizzato si trasformò ben presto in differenziazione, in aperta divisione tra buoni e cattivi. Il primo passo sulla strada della differenziazione è indubbiamente costituito dall'introduzione, a chiusura della legge 354/75, di una norma di salvaguardia cui ricorrere in situazioni di eccezionale gravità.

Si trattava dell'art. 90 c.p., posto a chiusura dell'ordinamento penitenziario, che

recitava: *“Quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e sicurezza il Ministro per la grazia e la giustizia ha la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l’applicazione in uno o più stabilimenti penitenziari, per un periodo determinato, strettamente necessario, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possono porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza”*.

L’art. 90, unitamente all’istituzione delle carceri speciali avvenuta nel 1977, ai vari aumenti di pena introdotti per i reati commessi “con finalità di terrorismo” fa parte di quell’ampio ventaglio di strumenti repressivi meglio noti come “leggi dell’emergenza” utilizzati in Italia per distruggere le organizzazioni rivoluzionarie degli anni 70 e 80, ma che furono abbondantemente applicate anche per reprimere i movimenti di massa di quegli anni.

Insomma in Italia si passò in pochi anni da carceri fatiscenti con il bugliolo dentro le celle a carceri modernissime e super tecnologiche dove vennero rinchiuso alcune migliaia di prigionieri e prigionieri politici, sottoposti a controlli visivi con telecamere anche dentro le docce (es. carcere di Voghera).

Nei loro confronti, con la sistematica applicazione dell’art. 90, furono sospese le regole di vita ordinaria stabilite dalla riforma del 1975, e furono sperimentate diverse tecniche di isolamento (da quella dei piccoli gruppi a quella dei braccetti della morte), tutte comunque finalizzate all’annientamento e alla distruzione dell’identità politica dei prigionieri.

L’Italia in questo campo, senza arrivare ai suicidi di stato come a Stammheim (anche per l’altissimo numero di prigionieri presenti nelle carceri speciali) è riuscita a guadagnarsi un posto di tutto rispetto all’interno dell’Europa Occidentale costruendo un armamentario emergenziale complesso e, come vedremo più avanti, mai dismesso (tortura nelle caserme, costruzione delle figure giuridiche del “pentito” e del “dissociato”, deprivazione sensoriale e sociale dentro le carceri ed affinamento delle politiche di differenziazione e annientamento).

Nel 1986 (cosiddetta legge Gozzini) per ragioni complesse che meriterebbero un ulteriore approfondimento, non ultime le lotte diffuse contro l’isolamento dei prigionieri politici (manifestazione nazionale a Voghera nel 1983 ecc) venne abolito l’art. 90, ma vennero contemporaneamente inseriti gli art. 14 bis, 14 ter e 14 quater che prevedono l’applicazione del regime di sorveglianza particolare per i detenuti ritenuti

incompatibili con i programmi rieducativi, secondo il parere del Ministero o della Direzione, con sospensione nei loro confronti delle regole ordinarie del trattamento penitenziario.

Nello stesso contesto viene aggiunto l'art. 41 bis: *“in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il ministro di grazie e giustizia, ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti.”*

Come si vede l'art. 90 espulso dalla porta rientra dalla finestra!

E' già evidente a questo punto come lo stato non ha alcuna intenzione di seppellire quel complesso pacchetto di misure repressive varate dal '77 all'82 che anzi negli anni a venire saranno riutilizzati e calibrati per affrontare in modo autoritario le nuove emergenze.

In seguito alla strage di Capaci del 23 maggio 1992 all'art. 41 bis, già introdotto nel 1986, fu aggiunto con il c.d. “Decreto antimafia Martelli-Scotti”, un secondo comma che consentiva al Ministro della Giustizia di sospendere per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica le regole di trattamento e gli istituti dell'ordinamento penitenziario nei confronti dei detenuti facenti parti dell'organizzazione mafiosa e più in generale di tutti i reati previsti dalla prima parte dell'art. 4 bis (articolo introdotto nel 1991 che, in contrasto con la riforma penitenziaria del '75 e del principio individualizzante del trattamento, sancisce il divieto di concessione di benefici penitenziari per categorie di reati: criminalità organizzata, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti).

La norma aveva carattere di temporaneità: la sua efficacia era limitata ad un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione. La sua efficacia è stata prorogata una prima volta fino al 31 dicembre 1999, una seconda volta fino al 31 dicembre 2000 ed una terza volta fino al 31 dicembre 2002.

Nel 1995 il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (C.P.T.) ha visitato le carceri italiane per verificare le condizioni di detenzione dei soggetti sottoposti al regime ex art. 41 bis., ormai da tre anni.

Secondo la delegazione le restrizioni di vita imposte ai detenuti consentivano di definire il trattamento come inumano e degradante. Fu infatti riconosciuto da tale comitato che i detenuti erano privati delle basilari attività trattamentali e si trovavano, essenzialmente, tagliati fuori dal mondo esterno. La durata prolungata delle restrizioni

provocava -secondo il suddetto comitato- effetti dannosi che si traducevano in alterazioni delle facoltà sociali e mentali, spesso irreversibili.

Le considerazioni del Comitato tuttavia hanno goduto di scarsa considerazione in ambito istituzionale visto che da allora il trattamento disumano del 41 bis non solo ha continuato ad operare e ad essere prorogato, fino alla definitiva stabilizzazione, ma ha subito ulteriori interventi peggiorativi.

Con la Legge 23 dicembre 2002, n. 279 sono state introdotte ulteriori modifiche degli articoli 4-bis e 41-bis, in materia di trattamento penitenziario, ed in particolare - seguendo sempre la logica delle emergenze- è stata sancita l'esclusione di qualsiasi beneficio penitenziario e la possibilità di applicazione del regime di carcere duro ai detenuti e ai condannati per reati con finalità di "terrorismo ed eversione".

Infine nel 2009 l'art. 41 bis secondo comma, mai dichiarato incostituzionale perché si trattava di una norma definita eccezionale, è definitivamente entrato a far parte dell'ordinamento penitenziario. La prima applicazione prevista è di 4 anni, con successive e infinite proroghe di due anni.

Con la versione definitiva sono stati introdotti limiti anche alle visite degli avvocati, è stato sottratto il controllo giurisdizionale al giudice naturale precostituito per legge (il magistrato di sorveglianza competente alla vigilanza sul singolo istituto penitenziario) stabilendo che giudice unico sia il Tribunale di Sorveglianza di Roma.


Attualmente il regime del 41 bis è applicato a circa 700 detenuti, sei delle quali donne.

La maggior parte dei detenuti sono accusati o condannati per appartenenza ad organizzazioni mafiose (cosa nostra, 'ndrangheta, camorra, stidda).

Dal 2005 tale regime è stato applicato ai prigionieri politici arrestati nel 2003 e successivamente condannati per appartenenza alle cosiddette nuove brigate rosse e alcuni per gli attentati alla vita di Biagi e D'Antona (reati tuttavia commessi prima dell'entrata in vigore della legge che ha ampliato la possibilità di applicazione del 41bis ai reati aggravati dalla finalità di eversione o terrorismo). Attualmente sono tre i prigionieri politici a cui viene applicato tale regime: Nadia Lioce detenuta a L'Aquila insieme ad altre cinque donne accusate di appartenenza ad associazioni ex 416 bis; Marco Mezzasalma detenuto a Parma, Roberto Morandi detenuto a Terni. L'altra detenuta a cui è stato applicato il 41 bis per parecchi anni era Diana Blefari; dopo quasi quattro anni di carcere duro e di totale isolamento il 41 bis gli venne

revocato, ma le sue condizioni psico-fisiche erano ormai definitivamente compromesse.

Abbandonata a se stessa Diana “si è suicidata” in carcere il 31 ottobre del 2009.



Per Diana

*Splendido uccello dalle piume trasparenti
Ti ha ucciso la gabbia
E chi l'ha costruita e ti ha rinchiusa
Quando libera volavi non ti bastavano i cieli bassi e grigi
Sporchi di nera ingordigia dei padroni
Hai scelto la lotta
Per salire più in alto
Verso il sole, rosso
La luna ora colora d'argento le tue piume
Uno stormo si libra nell'aria
S'innalza
A salutarti
Sono i nostri pugni stretti
I nostri cuori rossi
Puntano al sole
Dell'avvenire*

anonimo

Dopo questa breve cronistoria sulla legislazione e sulle ragioni che hanno portato all'introduzione di un trattamento che vanifica completamente lo spirito delle riforma penitenziaria del 1975 e viola costantemente i principi costituzionali e internazionali a cui dichiarano di uniformarsi i paesi democratici come l'Italia, è tempo di analizzare nel concreto cosa significa “vivere” in 41 bis, ossia in uno stato di tortura permanente.

1.E' previsto un solo colloquio mensile della durata di un'ora, eufemisticamente definito “visivo” nel senso che avviene attraverso un vetro tenuto quanto più possibile sporco. Al colloquio sono ammessi tre familiari e lo stesso avviene attraverso un citofono che distorce la voce, in più l'avvicinarsi delle persone in quell'unico interfono rende difficilissimo e stressante l'ascolto. Il colloquio è videoregistrato. L'incontro con i figli minori di 12 anni è consentito senza vetro per dieci minuti. Il minore viene prelevato dagli agenti di custodia e portato dall'altra parte con conseguenze immaginabili: i bambini più piccoli separati dal genitore che “conoscono” e condotti aldilà del vetro si impauriscono e cominciano a piangere, senza che il padre o la madre

detenuti riescano a calmarli in quei pochi minuti a disposizione. Con il tempo il genitore detenuto finisce per rinunciare al contatto fisico con i propri piccoli per evitare loro ulteriori traumi. E' comunque vietato ai nonni l'incontro con i propri nipoti. Il colloquio deve avvenire ogni 4 settimane ed il detenuto deve comunicare in anticipo quando intende farlo. Se quel giorno i familiari non arrivano al colloquio per i più disparati motivi se ne parla il mese successivo;

2.Solo i detenuti che non effettuano colloqui possono fare una sola telefonata al mese di dieci minuti; il colloquio è registrato e può (non deve) essere autorizzato solo decorsi 6 mesi dall'applicazione del 41 bis. Per effettuare questi colloqui telefonici i familiari devono recarsi nel carcere più vicino al loro luogo di residenza per essere identificati. Questo vale anche per eventuali colloqui telefonici con gli avvocati;

3.La permanenza all'aria è prevista al massimo per due ore al giorno, ma di norma è di un'ora al giorno. Il gruppo di detenuti che accedono all'aria è costituito al massimo da 4 persone. I gruppi sono selezionati dalla Direzione e non possono ruotare. Per le cosiddette zone rosse (ulteriore differenziazione del circuito 41 bis) i gruppi sono costituiti da due sole persone;

4.E' assolutamente vietato cucinare e scambiarsi oggetti di qualsiasi genere;

5.Non si possono tenere più di tre libri in cella, non si possono ricevere libri o riviste dall'esterno né si possono riconsegnare quelli già letti alle famiglie. E' consentito l'acquisto solo tramite impresa interna quindi chi non ha soldi non legge!;

6.Si può ricevere un solo pacco al mese contenente vestiti e cibi di volta in volta stabiliti dalla direzione. La corrispondenza è naturalmente sottoposta al visto di censura;

7.Per tutti i detenuti in 41 bis è vietata la partecipazione ai processi che li riguardano ai quali possono assistere solo attraverso un collegamento in videoconferenza con tutte le ricadute immaginabili in termini di diritti della difesa.

Queste le restrizioni principali a cui di volta in volta se ne aggiungono molte altre, spesso arbitrarie e decise anche in via estemporanea dalle diverse direzioni (divieto di portare cappellini che coprano le orecchie, di acquistare banane, di portarsi una bottiglietta d'acqua all'aria e via dicendo). In qualsiasi caso in tutte le sezioni del 41bis chiunque contravviene alle regole imposte, ad esempio rivolgendo un semplice saluto ad un altro detenuto che non fa parte del proprio gruppo di "socialità", viene punito e sottoposto a 15 giorni di isolamento totale. In questo modo si "eliminano" dalla fruizione dell'aria (unica attività comune consentita) numerosi detenuti e concretamente chi (e sono molti!) non rispetta alla lettera la follia di tali regole può passare mesi senza usufruire dell'ora d'aria.

Insomma quelle tecniche di deprivazione sensoriale e sociale di cui si è parlato all'inizio riguardo all'art.90 sono in questo paese più che mai vive ed attuali e vengono applicate ormai da più di venti anni a circa 700 detenuti. Almeno un centinaio sono sottoposti a questo regime barbaro da oltre 20 anni.

Siamo di fronte ad una tortura di lungo periodo. I prigionieri sono costretti a vegetare, a trascinarsi in una non vita perché vita per l'uomo significa rapporti sociali, affettività che nel regime del 41 bis sono completamente negati. Ridurre l'aria a una o due ore al giorno in cortili angusti senza la possibilità di fare qualsiasi attività fisica significa togliere l'ossigeno, il sole, il movimento e quindi la vita.

Limitare e ostacolare l'informazione, la lettura, lo studio significa uccidere l'uomo sociale, ucciderlo lentamente, spogliarlo di qualsiasi identità.

La finalità del 41bis è secondo la norma quella di recidere i rapporti con le organizzazioni di appartenenza, ma è evidente che la vera funzione è quella dell'annientamento psicofisico dei prigionieri. Cucinare e nutrirsi in modo adeguato, fare un'ora d'aria in più o svolgere l'aria in un luogo dove si possa fare un po' di movimento o leggere dei libri può essere pericoloso per l'ordine e la sicurezza?

Possono queste attività agevolare i contatti con le cosche criminali come recita l'articolo?

I legislatori del nostro paese, certamente uno dei paesi "più democratici" al mondo, hanno stabilito che ci sono solo due modi per recidere i legami con l'organizzazione di appartenenza e quindi per uscire dal regime del 41 bis: la morte o la collaborazione con la giustizia; naturalmente anche l'entità e l'importanza della collaborazione vengono stabilite di volta in volta dai funzionari del ministero e dagli organi a ciò

preposti come la Direzione nazionale Antimafia o le Direzioni Distrettuali. Alcuni detenuti per reati di criminalità organizzata, infatti, pur avendo collaborato con la giustizia sono stati reimmessi nel regime del 41 bis perché secondo le procure non hanno fornito notizie nuove o utili a mandare in carcere persone non conosciute. Diversamente da quanto accaduto negli anni '80 riguardo alla detenzione politica, nel caso dei reati riconducibili alla criminalità organizzata la dissociazione non ha alcun valore, occorre una collaborazione fattiva il cui peso viene stabilito dagli organi istituzionali a ciò preposti. Tanti detenuti in gravi condizioni di salute, ormai distrutti e annientati nel profondo continuano ad essere sottoposti ad un regime inumano e degradante nonostante siano ormai ridotti ad uno stato vegetativo perché per legge è stabilito che si esce dal 41 bis soltanto se si fornisce un contributo "utile" alla lotta alla criminalità. Il 41 bis è di fatto un presidio della cosiddetta legalità da cui non si torna indietro, serve innanzitutto come deterrente all'interno del circuito carcerario perché la sola possibilità astratta di poterci finire induce tanti nuovi detenuti alla collaborazione ben prima di accedervi.

Non a caso, nonostante le condizioni di sovraffollamento e le condizioni di vita inumane imposte a circa 60 mila detenuti, si continuano a costruire sezioni speciali per il 41 bis, come quella del carcere di Sassari Bancali in Sardegna. Tutte le forze politiche sono compatte nel ritenere necessario il 41 bis, quale forma di tortura legalizzata, per dimostrare che la lotta contro la mafia e la criminalità organizzata non si arresta! Naturalmente è sotto gli occhi di tutti una realtà completamente diversa e niente affatto liberata dai poteri mafiosi e criminali.

Riguardo ai due prigionieri e alla prigioniera politica in 41 bis dal 2005 è ancora più evidente come la finalità delle condizioni di vita imposte, il divieto a ricevere libri e riviste, ad effettuare i colloqui con i familiari, sia finalizzato a distruggere la loro identità politica ed intellettuale e ad interrompere i legami non con una organizzazione che nei fatti non esiste dal 2003, ma più in generale con quei settori di classe che ancora resistono e si oppongono allo stato di cose presenti. Negargli la possibilità di leggere, di scrivere, di tenersi informati su ciò che accade al mondo per questi prigionieri è una condanna a morte.

Viene in mente la frase del Tribunale fascista che condannò Gramsci: "bisogna impedire a questo cervello di funzionare". Oggi, come nel periodo fascista, come nel periodo dell'emergenza mai finita degli anni 70 e 80, per quanto riguarda i

prigionieri politici la parola d'ordine dello stato è quella di impedire il flusso di comunicazioni e di scambi culturali, umani, politici e solidali con l'esterno e tra di loro. Non a caso anche ai circa 20 prigionieri detenuti da 25-30 anni nelle sezioni di alta sicurezza di Terni, Siano e Latina viene ancora censurata la posta.

La risposta di fronte a condizioni di vita inumane come quelle descritte non può che venire dal basso, ben vengano quindi le mobilitazioni davanti alle carceri e ad iniziative che siano le più ampie ed aperte possibili, ben venga la solidarietà e la lotta contro la tortura e la barbarie. La solidarietà in questo caso ha una doppia funzione, fa capire allo Stato che questi prigionieri non sono soli e che il loro annientamento non passerà sotto silenzio e nel contempo rinforza la capacità di resistenza degli stessi.

Lottare contro il 41 bis vuol dire lottare per un futuro migliore per tutti, ricordando che le maglie per l'ingresso nel circuito detentivo in generale e in quello del 41 bis in particolare sono destinate altrimenti ad allargarsi sempre di più.



PRIGIONIERI POLITICI NEL CARCERE SPECIALE DELL'
ASINARA.
FU IL PRIMO CARCERE DI MASSIMA SORVEGLIANZA
DELLA SARDEGNA.
AL CENTRO DI UNA RIVOLTA NELL'OTTOBRE DEL
1979.

Contributo avvocato Benedetto Ciccarone

Circuiti di alta sorveglianza; depoliticizzazione della strategia repressiva

Il regime di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario è soltanto uno degli elementi che si inserisce all'interno di un progetto più ampio che possiamo chiamare "differenziazione". Attraverso la differenziazione, si creano, all'interno degli istituti penitenziari, istituti e regole che tendono a impedire che certe categorie di detenuti possano "contaminare" gli altri. La politicizzazione e condivisione delle lotte nei decenni passati di prigionieri politici e detenuti cosiddetti comuni viene considerata dall'Amministrazione Penitenziaria come un focolaio da soffocare e, pertanto, si creano non solo regimi differenziati in ragione della pericolosità del singolo detenuto o della sua capacità di comunicare con l'esterno, ma anche circuiti differenziati ai quali affidare certi detenuti in relazione alla appartenenza di essi a certe categorie il cui elemento discriminante sta spesso nella appartenenza politica.



IN FOTO:

CARCERE DI ALTA SORVEGLIANZA DI SIANO AS3.

**QUATTRO COMPAGNI COLPITI DALL'OPERAZIONE TRAMONTO DEL FEBBRAIO 2007
SONO TUTTORA DETENUTI IN QUESTO CARCERE SPECIALE.**

Va quindi ricordata una prima distinzione fondamentale per capire i meccanismi della differenziazione, la distinzione tra circuito e regime. Il regime indica l'insieme delle regole di trattamento dei detenuti e, quindi, il 41 bis è appunto un regime penitenziario perchè racchiude una serie di regole di trattamento per coloro che vi sono sottoposti diverse da quelle vigenti per coloro che invece non vi sono sottoposti. Il circuito penitenziario invece è una entità logistica con certe regole di sicurezza cui affidare tipologie di detenuti indipendentemente dal regime penitenziario cui essi sono sottoposti. E' intuibile, pertanto, che il circuito penitenziario è spesso rappresentato da intere sezioni di istituti o addirittura da interi istituti.

Ora è utile ricordare, anche storicamente, l'evoluzione degli ultimi anni che ha portato all'attuale situazione di differenziazione dei circuiti (attualmente AS1 AS2 AS3).

La circolare del 21 aprile 1993 n. 3359/5809 ha istituito il circuito AS (Alta sicurezza) dedicato ai detenuti per reati di criminalità organizzata. Originariamente, il circuito AS era applicabile alle seguenti categorie di detenuti:

-Imputati o condannati per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p. (associazione a delinquere di stampo mafioso), 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione) e 74 DPR 309/90 (associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope). Da precisare che potevano essere inseriti nel circuito AS anche coloro che non risultavano formalmente imputati per tali reati, ma che erano solo sospettati di far parte di tali organizzazioni in base ad informazioni della polizia giudiziaria. Ovviamente, in tale ipotesi, l'inserimento nel circuito AS prescindeva totalmente da un vaglio dell'Autorità Giudiziaria.

-Detenuti non imputati né condannati per i delitti anzidetti ma in relazione ai quali sia fondatamente ipotizzabile l'attualità del loro organico inserimento in gruppi di criminalità organizzata. Le ipotesi più frequenti in questa categoria sono i soggetti scarcerati per decorrenza dei termini in relazione al reato che comporterebbe l'inserimento nel circuito AS, i soggetti ai quali sia stato contestato a piede libero il reato che comporta l'inserimento in AS e che sia detenuto ad altro titolo. La circolare del DAP in discorso si estende sino alla possibilità di inserire nel circuito AS anche coloro che siano "notoriamente ritenuti di avere un ruolo di rilievo nell'ambito della criminalità organizzata". Risulta palese come quest'ultima ipotesi sia del tutto e volutamente nebulosa onde poter inserire nel circuito AS soggetti che non possiedono

i requisiti per accedervi.

Il presupposto per la declassificazione e quindi per l'inserimento nel normale circuito di media sicurezza è l'accertata interruzione dei rapporti con il gruppo criminale. Naturalmente, nella circolare non vengono indicati gli elementi in base ai quali si possa ritenere accertata l'interruzione dei rapporti con il gruppo di appartenenza con la conseguenza che tale valutazione resta del tutto arbitraria.

I detenuti per reati legati al terrorismo ed all'eversione non possedevano i requisiti per essere inseriti nel circuito AS, tuttavia disposizioni frammentarie consentivano di inserire tale tipologia di detenuti in sezioni di massima sicurezza chiamate ad elevato indice di vigilanza cautelativa (EIVC). La competenza ad inserire tali detenuti nelle sezioni EIVC era riservato alla Direzione Generale dei detenuti e del Trattamento (articolazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria presso il Ministero della Giustizia). A livello trattamentale, le sezioni EIVC erano organizzate come le sezioni AS solo che, per la declassificazione, non bastava un provvedimento del direttore del carcere ma era richiesto quello della Direzione Centrale dei detenuti e del trattamento del DAP. In sostanza, le sezioni EIVC nate per inserire in un regime a rigore custodialistico soggetti che non possedevano i requisiti per essere inseriti in AS, si rivelavano non solo identiche alle sezioni AS a livello trattamentale, ma altresì basate su normative oscure, farraginose che come tali prestavano il fianco ad ogni tipo di stortura ed arbitrio, oltre al fatto che la declassificazione, essendo affidata ad organi centrali, diveniva ancor più difficile. La mancanza di criteri precisi per la declassificazione e l'impossibilità di organi centrali come la DGDT del DAP di procedere alla relativa valutazione veniva rilevata anche nella circolare 3479/5929 del 9 luglio 1998 che, pertanto, istituiva un nuovo circuito chiamato ad elevato indice di vigilanza EIV che andava a sostituire il vecchio EIVC.

All'interno di detto circuito erano inseriti i soggetti di spiccata pericolosità desumibile da:

1. Appartenenza all'area della criminalità terroristica e/o eversiva nazionale o internazionale

2. Dalla natura e dal numero dei fatti commessi, dal pervicace intento di evasione, da fatti di violenza grave commessa in danno di altri detenuti o degli operatori penitenziari o ancora da fatti di grave nocimento per l'ordine e la sicurezza dell'istituto

E' da notare che, al contrario di quanto previsto per il circuito AS, i requisiti per accedere al circuito EIV sono molto più labili. Quanto al punto 1, per esempio, non è richiesto l'essere detenuti per certi delitti ma è sufficiente l'appartenenza all'area della criminalità terroristica o eversiva. Naturalmente, il concetto dell'appartenenza è estraneo all'ordinamento giuridico italiano e quindi l'espressione appartenenza è totalmente atecnica ed aperta a qualsiasi tipo di arbitrio. Non è neppure richiesta l'appartenenza ad associazioni qualificate come terroristiche o eversive, ma è sufficiente appartenere all'area, altra espressione volutamente atecnica. Il secondo criterio del resto è anch'esso molto labile laddove parla di pericolosità del detenuto desunta dalla natura e dal numero dei fatti commessi senza che si indichi di quale natura e/o in quale numero essi debbano essere per farne discendere la pericolosità del soggetto. Il circuito EIV ha visto la sua fine (ma si tratta solo di un cambio di nome) a seguito di una condanna dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo.

Il realtà, la strada fu aperta dalla Corte Costituzionale che nel 1999 dichiarò la illegittimità costituzionale di alcuni articoli dell'ordinamento penitenziario che non prevedevano una tutela giurisdizionale contro gli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti. La Corte afferma che è vero che gli atti amministrativi sono sottoposti al sindacato del giudice amministrativo, ma il giudice amministrativo è il giudice degli interessi legittimi, mentre, se gli atti dell'amministrazione incidono sui diritti soggettivi, la tutela contro questi atti deve essere una tutela davanti al giudice dei diritti che è il giudice ordinario. Del resto, l'art. 111 comma 7 della Costituzione prevede che contro ogni provvedimento sulla libertà personale sia ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di Legge.

A dispetto di quanto afferma l'Amministrazione Penitenziaria, e cioè che l'EIV sia un circuito e non un regime e quindi non vi siano regole trattamentali più afflittive, la Corte Europea dei diritti dell'Uomo, con una sentenza dell'11 gennaio 2005 nel ricorso 33695/96 (Musumeci contro Italia), ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 6 paragrafo 1 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo in quanto il provvedimento di applicazione dell'EIV non è impugnabile dinanzi ad un tribunale.

In realtà, l'istituzione del circuito EIV è totalmente avvolta in una selva di insuperabili contraddizioni. La circolare del DAP 3479/5929 afferma espressamente che la necessità di istituire il circuito EIV nasce dalla esigenza di evitare possibili commistioni tra criminalità eversiva e criminalità mafiosa ma poi acconsente che in via eccezionale possano essere inseriti in EIV detenuti che per titolo di reato dovrebbero essere inseriti in AS. Il numero di detenuti inseriti in EIV ha superato enormemente quello previsto anche perché la declassificazione spetta al DAP anziché al Direttore dell'istituto come previsto per il circuito AS.

Addirittura l'EIV risulta peggiore pure rispetto al 41 bis. Quest'ultimo regime, infatti, è stato istituito con Legge e la sua applicazione è reclamabile dinanzi alla magistratura di sorveglianza con un procedimento in contraddittorio e con le garanzie della giurisdizione, mentre l'elevato indice di vigilanza è stato istituito con un atto dell'Amministrazione, non è reclamabile né impugnabile e la sua applicazione sfugge totalmente al vaglio giurisdizionale.

Tutte queste stranezze e assurdità erano evidentemente troppo anche per l'amministrazione penitenziaria che con la circolare 3619/6069 ha abolito il circuito EIV.

Tuttavia, questa abolizione, lungi dal portare ad un miglioramento effettivo della situazione, ha avuto come effetto quello di lasciare le cose com'erano cambiando solo i nomi e non la sostanza.

La circolare in discorso ha infatti istituito il nuovo circuito AS diviso in tre sottosezioni AS1, AS2, AS3 che difatti ripropongono la situazione che si proponevano di superare. In AS1 saranno assegnati i detenuti appartenenti ad associazioni di tipo mafioso in relazione ai quali sia venuto meno il decreto di applicazione del regime di 41 bis oppure per coloro che siano considerati elementi di spicco dell'organizzazione di riferimento.

In AS2 saranno inseriti i soggetti, imputati o condannati per delitti commessi con finalità di terrorismo o eversione, (vedi artt. 270, 270 bis, ter, quater, quinquies, 280, 280 bis, 306 codice penale) o i soggetti detenuti per altro con contestazioni relative al terrorismo e all'eversione a piede libero, oppure ancora gli imputati scarcerati solo formalmente per quei delitti e detenuti in forza di altri titoli. L'inserimento sarà deciso

dalla Direzione Generale dei detenuti e del Trattamento del DAP. Non vi è chi non vede come il circuito AS2 sia la sostanziale riproposizione del circuito EIV che quindi risulta abolito solo formalmente.

La sottosezione AS3 sarà invece dedicata ai capi e promotori di organizzazioni dedite al traffico di stupefacenti.

Alla luce di questa esposizione, dovrebbe risultare lampante come quello della differenziazione sia un progetto di ampio respiro rivolto all'annientamento dell'identità politica dei detenuti ed al loro isolamento dagli altri.

Come si diceva sopra il circuito EIV ieri e quello AS2 oggi sono dedicati ai soggetto imputati di reati con finalità di terrorismo e di eversione.

Pare opportuno concentrare l'attenzione su quelli che più spesso vengono contestati che sono anche quelli più problematici: art 270 e art. 270 bis del codice penale, rubricati rispettivamente come associazione sovversiva e associazione con finalità di terrorismo anche internazionale ed eversione dell'ordine democratico.

Il primo dei due punisce chi costituisce, organizza e dirige associazioni volte a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato o l'ordinamento politico e giuridico dello Stato e chi partecipa a dette associazioni, mentre l'art. 270 bis punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

L'art. 270 poi è stato riformato nel 2006. Il vecchio art. 270 puniva coloro che costituivano associazioni volte a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici e sociali dello Stato, ovvero a sovvertire violentemente ogni ordinamento politico e giuridico della società. Si vede quindi come la nuova formulazione abbia eliminato dal testo dell'art. 270 c.p. ogni riferimento a gruppi di ispirazione marxista (dittatura di una classe sociale sulle altre) e anarchica (soppressione di ogni ordinamento).

Possiamo poi notare che, mentre nel 270 le condotte punite sono, oltre alla partecipazione la costituzione, la organizzazione e la direzione di tali associazioni, nel caso dell'art. 270 bis sono previste anche le funzioni del promotore e quella del finanziatore.

A seguito delle numerose modifiche apportate, l'orientamento della magistratura ha subito varie modificazione fino ad arrivare ad una sostanziale abolizione sia del 270 che della altre ipotesi minori come ad esempio il 270 ter (assistenza agli associati) il 270 quater (arruolamento con finalità di terrorismo) e 270 quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo). Tutte queste norme, pensate ovviamente in chiave di terrorismo di matrice islamica, non vengono praticamente mai contestate perché quando vi sia il minimo barlume di un gruppo politico viene contestato direttamente il 270 bis. Il risultato è che i membri di gruppi politici rivoluzionari e i loro simpatizzanti possono andare facilmente incontro alla contestazione di cui all'art. 270 bis con conseguente detenzione in regime AS2, indipendentemente dal grado di partecipazione.

Spesso, le contestazioni si rivelano inconsistenti perché vanno a colpire anche la semplice amicizia o simpatia per cui, ad esempio, il militante ventenne di un centro sociale si vede contestato il 270 bis per aver rapporti con altri frequentatori del centro sociale coinvolti in inchieste con contestazioni del reato di cui all'art. 270 bis.

Si tratta di reati di pericolo presunto. Mentre i reati di pericolo concreto sono fattispecie in cui il Giudice deve verificare se il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice abbia corso un effettivo pericolo in conseguenza della condotta dell'imputato conforme alla previsione della norma, nei reati di pericolo presunto il Giudice deve solo limitarsi a verificare che la condotta dell'imputato corrisponda a quella prevista dalla norma incriminatrice, mentre la Legge presume che tale condotta metta in pericolo il bene giuridico protetto e non è ammessa la prova contraria.

Di recente, la Corte di Cassazione ha chiarito, dopo molte diatribe in dottrina e in giurisprudenza, la differenza tra il reato di cui all'art. 270 e quello di cui all'art. 270 bis.

Innanzitutto deve osservarsi che l'art. 270 bis è una norma malfatta in quanto non si compie un atto di violenza con finalità di terrorismo. Il terrorismo non è una finalità. Nasce come metodo di governo e sono poi gli stessi Stati a qualificare come terroristi i gruppi che gli si contrappongono in un certo modo e in certi gradi.

La Corte di Cassazione, condividendo l'assunto per il quale il terrorismo è un metodo e non un fine, ha individuato l'elemento differenziale dei due reati nella natura della

violenza esercitata: violenza comune nel caso dell'art. 270, violenza terroristica nel caso dell'art. 270 bis individuando la violenza terroristica come quella che essendo rivolta "in incertam personam" invece che contro precisi e mirati obiettivi, è idonea a diffondere il terrore nella popolazione oppure costringere uno Stato o un Ente a compiere un atto o ad astenersi dal compierlo.

In conclusione, si può affermare che tramite l'abnorme numero di contestazioni del reato di cui all'art. 270 bis ogni piè sospinto e l'inserimento dei detenuti con quella contestazione in AS2 al di fuori di qualsiasi garanzia di difesa e giurisdizionale, la possibilità di declassificazione riservata al DAP, la risposta repressiva dello Stato nei confronti di comunisti ed anarchici si pone decisamente al di fuori della risposta dello Stato verso la delinquenza comune.

L'uso smodato delle contestazioni dell'art 270 bis e l'inserimento in AS2 dei detenuti con tale contestazione rappresentano pertanto due lati della stessa medaglia: la repressione.



I REATI ASSOCIATIVI APPLICATI ALLE LOTTE SOCIALI.
DALLA NO TAV, PASSANDO PER IL MOVIMENTO
STUDENTESCO FIORENTINO E I DISOCCUPATI
NAPOLETANI

Aspetto Economico



Carcere e Profitto

**IN FOTO: BADU 'E CARROS UNO DEI CARCERI CHE RIENTRANO
NEL NUOVO PIANO CARCERI IN SARDEGNA**

Aspetto Economico Carcere e Profitto

All'inizio del maggio 2009 il capo del Dap, Franco Ionta, ha presentato all'allora ministro di giustizia Angelino Alfano, il piano carceri avente come obiettivo la realizzazione di circa 17mila nuovi posti entro il 2012, aumentando la capienza delle carceri italiane da 63mila a 80mila detenuti¹.

Riprendiamo una delle domande con cui abbiamo aperto questo quaderno: qual è il legame tra sistema carcerario e profitto economico? Parlando di carcere, possiamo individuare processi di aziendalizzazione o privatizzazione legati alla sua gestione? L'Italia facendo parte dell'UE, deve sottostare ad una serie di direttive riguardanti la questione carceraria e rispondere ai problemi legati alle condizioni carcerarie dei detenuti.

Bisogna precisare che commissioni d'inchiesta, interrogazioni parlamentari e i vari richiami europei sulle condizioni carcerarie dei vari paesi membri, costituiscono una enorme copertura ideologica ad una strategia repressiva fatta di inasprimento delle condizioni detentive, sistema di premialità, isolamento dei detenuti politici, individualizzazione del trattamento, tortura.

Sarà sempre più "normale", con l'acuirsi della crisi sistemica del capitalismo, la produzione di un'abbondante produzione legislativa in materia di "sicurezza" e il conseguente aumento di detenuti presenti nei vari istituti penitenziari. Un aumento della popolazione carceraria di 10.000 reclusi all'anno².

Serie storica detenuti presenti

Elaborazioni del Centro Studi di Ristretti Orizzonti su dati del Ministero di Giustizia – DAP

01/01/07	39.005
30/06/07	43.957
31/12/07	48.693
30/06/08	55.057
31/12/08	58.127
16/06/09	63.460

Nella tabella di senza censura n.29 ecco l'aumento medio della popolazione carceraria dal Gennaio 2007 al Giugno 2009:

Date queste premesse, lo Stato italiano è "costretto" ad investire:

1. Nella ristrutturazione di sezioni carcerarie già esistenti
2. Nella costruzione di 47 nuovi padiglioni all'interno di carceri già esistenti
3. Nel completamento di 8 carceri già in fase avanzata
4. Nella creazione di 18 nuovi penitenziari

Il costo complessivo di tale manovra è di 1,5 miliardi di euro³.

Lo Stato prevede una spesa complessiva di 661 milioni di euro, di cui 500 milioni provenienti dallo stanziamento della finanziaria (fondo infrastrutture ,dl 185/2008) e i rimanenti dai capitoli di bilancio ordinario del DAP e dalla cassa delle ammende⁴. I fondi di quest'ultima, costituita con i soldi degli stessi detenuti, sarebbero dovuti servire per i vari progetti di "reinserimento"⁵ degli ex carcerati.

Risulta palese come lo Stato per adempiere al Piano Carceri debba attrarre l'interesse del capitale privato, nonostante le evidenti difficoltà ad inventarsi un business penitenziario che rappresenti al contempo un risparmio di costi per sé e un'occasione di profitto per il privato. Il business carcerario risulta molto più proficuo nella costruzione di nuovi padiglioni (o nella ristrutturazione dei padiglioni presenti oggi) in carceri già esistenti piuttosto che nella costruzione di carceri ex novo.

Quest'ultima affermazione risulterà più chiara con un esempio: in Veneto il Piano Carceri prevede la realizzazione di un istituto penitenziario a Venezia con una capienza di 450 detenuti e la costruzione di un padiglione detentivo di 200 posti a Vicenza. Il nuovo carcere di Venezia costerà 40,5 milioni di euro mentre l'ampliamento dell'attuale struttura vicentina avrà un costo di circa 11 milioni di euro⁶.

E' interessante sottolineare anche il dato politico di questa tendenza: infatti oltre ad aumentare la capienza detentiva, la costruzione di nuovi padiglioni dovrà anche servire a concretizzare la differenziazione delle strutture detentive in base al grado di "pericolosità sociale" del detenuto. Questo, è bene sottolinearlo, avviene nonostante il Piano Carceri non si occupi specificamente della "detenzione speciale".

Ritornando all'aspetto meramente economico, lo Stato tenta di rendere appetibile l'investimento da parte di un privato nell'ambito penitenziario.

Questo avviene tramite gli strumenti della permuta e del project-financing.

Il primo strumento consiste nel dare in permuta ai privati strutture obsolete collocate in città, in cambio di carceri nuove; si citano a tal proposito Regina Coeli a Roma, San Vittore a Milano ma anche le carceri campane di Procida e Nisida.

Il project-financing invece prevede il finanziamento diretto da parte dei privati che, in cambio, otterrebbero un canone d'affitto da parte dell'Amministrazione Penitenziaria e/o la gestione dei servizi interni quali la lavanderia, la mensa, la pulizia.

Il ricorso allo strumento della permuta evidenzia la necessità di appositi stanziamenti, considerando che per la maggior parte delle strutture esistenti e da dismettere non appare possibile attribuire un valore superiore al 10-15% circa del costo di costruzione del nuovo istituto in sostituzione.

Per quanto riguarda il project financing, tuttavia, l'operazione si dimostra fattibile qualora lo Stato partecipi al finanziamento dell'opera nella fase di costruzione con un cospicuo contributo finanziario pari al 60-70%, e in fase di funzionamento, con una rata annuale mediamente di 4-5 milioni di euro, per un periodo determinato in 30 anni per piccoli penitenziari ed in 40 anni per quelli grandi.

Per reperire tali fondi lo Stato realizzerà da un lato alcuni tagli a scapito della qualità della vita dei detenuti, quali l'assistenza sanitaria o il ridimensionamento dei fondi destinati al vitto e, dall'altro, reperendo fondi tramite le varie manovre finanziarie.

A questo proposito, i fondi stanziati per la realizzazione del Piano Carceri nel 2010 non sono stati i primi. Abbiamo utilizzato i dati raccolti in Senza Censura n°28 che confermano stanziamenti precedenti al 2010. Nell'ordine:

-410 milioni di euro stanziati nel 2001(finanziaria del 2000);

-51 milioni di euro nel 2002;

- 70 milioni di euro per il triennio 2008/2010.

Occorre sottolineare poi che lo Stato concede la gestione di tutti i servizi interni alla struttura carceraria al privato, tranne quella inerente al corpo di polizia penitenziario.

Questo avviene perché lo Stato Italiano detiene il monopolio della violenza, condizione ineliminabile per il mantenimento della egemonia socio-economica della borghesia, in tempi di crisi guerra e "sacrifici".

Con il processo appena delineato sembra realizzarsi anche nella sovrastruttura carceraria quel processo di aziendalizzazione che ha riguardato da vicino anche il mondo universitario.

Sarà interessante verificare in futuro se il processo di aziendalizzazione delle strutture carcerarie, senza creare alcuna contraddizione con le valutazioni appena espresse, sarà la tappa conclusiva di un percorso di riassetto del sistema penitenziario o il punto di partenza di una strategia più complessiva di privatizzazione. In paesi a capitalismo avanzato quali USA e Inghilterra, si è arrivati ad affidare la gestione carceraria in toto nelle mani del privato, con la possibilità di estrarre il 100% di plusvalore dalla forza-lavoro dei detenuti.

L'Italia sta muovendo i primi passi in termini di legislazione penitenziaria (cfr. Report del consiglio dei Ministri del 20 Gennaio 2012 al Punto H-1) per sostanziare questa strategia che sancisce la totale subordinazione dell'elemento politico al profitto economico.

Ci preme però esaminare come si sostanzia il processo di aziendalizzazione all'interno del carcere.

Uno dei nodi fondamentali dell'economia carceraria è sicuramente rappresentato dal lavoro carcerario. Quest'ultimo è gestito completamente da aziende private e cooperative che traggono benefici e considerevoli sgravi fiscali dal solo fatto di "investire" sul detenuto. Le cooperative sociali, che possono assumere solo condannati in misura alternativa (semilibertà, domiciliari, servizi sociali), godono dei benefici più considerevoli: si pensi alla possibilità di non pagare nessun contributo al lavoratore/detenuto, oppure allo sconto dell'80% sui detenuti ammessi al lavoro esterno. Per quanto riguarda invece le Aziende private, i profitti sono anche in questo caso molto cospicui e i vantaggi numerosi: si pensi all'incasso di 516,46 euro di credito mensile per ogni lavoratore assunto oppure alla riduzione del 70% sui contributi per l'assicurazione obbligatoria, previdenziale e assistenziale. Ecco lo schema delle agevolazioni per le aziende che assumono i detenuti: (consultabile su:<http://www.ristretti.it/areestudio/lavoro/smuraglia/>)

Schema delle agevolazioni per le aziende che assumono i detenuti				
Agevolazione	Chi ne fruisce	In caso di	Di quali persone	Riferito a norma
Contributi per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale ridotti a zero	Cooperative sociali	Assunzione	Condannati in misura alternativa (semiliberi, affidati ai servizi sociali, in detenzione domiciliare).	Articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n°381
Contributi per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale ridotti dell'80%	Cooperative sociali	Assunzione	Detenuti ammessi al lavoro esterno (art. 21 O.P.). Ex detenuti, nei sei mesi successivi alla scarcerazione	Articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n°381 e Decreto ministeriale 9 novembre 2001 (valido dal 2000 al 2002)
Contributi per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale ridotti dell'80%	Aziende pubbliche e private	Organizzazione di attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari	Detenuti o internati impiegati nelle attività organizzate all'interno degli istituti penitenziari .	Articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n° 193 (legge "Smuraglia") e Decreto ministeriale 9 novembre 2001 (valido dal 2000 al 2002)
Credito mensile di imposta pari a 516,46 euro	"Imprese"	Assunzione, o svolgimento attività di formazione, purché al termine del periodo di formazione la persona venga assunta.	Detenuti, internati, detenuti ammessi al lavoro esterno. Ex detenuti, nei sei mesi successivi alla scarcerazione	Articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n° 193 (legge "Smuraglia") e Decreto Interministeriale 25 febbraio 2002, n° 87 (valido un anno)

A tutto questo va aggiunto il prezzo irrisorio della manodopera e soprattutto il fatto che i detenuti vengano “assunti” come “soci-lavoratori”, percependo contributi pensionistici di due-terzi inferiori rispetto ai dipendenti “regolari”. Tutto questo ci permette di avere le idee chiare sui cospicui guadagni di tali cooperative e aziende; infatti si è stimato che il lavoro carcerario frutti ai privati ben 300 milioni di euro. Ad oggi infatti sono 14.174 i detenuti che hanno un impiego (con un 36% di

manodopera di origine straniera); tale numero è in costante aumento in quanto c'è la consapevolezza che tramite questi meccanismi, i vari affaristi e padroni di turno, ricavano profitto dal carcere e dallo sfruttamento dei detenuti. Altro aspetto che vale la pena approfondire è quello riguardante la possibilità da parte del detenuto di lavorare all'interno delle stesse carceri: basta considerare pochi ma significativi dati numerici per rendersi conto del livello di sfruttamento e ricatto cui ogni detenuto è sottoposto. Infatti il cedolino paga di un detenuto che lavora all'interno della struttura carceraria è in media di 162,73€ mensili, ma da questa cifra bisogna sottrarre 14,20€ quali contributi a carico del lavoratore, e infine la quota relativa al mantenimento del detenuto stesso all'interno della struttura che è di 52,39€ al mese.

Sempre prendendo a riferimento i dati presenti nell'opuscolo "Girotondo", a tali cifre se ne aggiunge un'altra, ovvero che il salario di un detenuto è in media di 2,27 euro all'ora evidenziando ancor di più quanto siano ingenti i profitti per le aziende private. Dopo aver analizzato l'aspetto economico riguardante il lavoro carcerario, una domanda sorge spontanea: qual è il ruolo politico che ricopre il lavoro all'interno del carcere? Si inizierà col dire che il lavoro non è accessibile a tutti i detenuti; il lavoro in carcere è una concessione solo per alcuni detenuti-modello particolarmente "disciplinati". Concedere il privilegio di lavorare crea delle divisioni tra la popolazione carceraria tentando di spezzare la possibilità di solidarietà tra detenuti e sostanziano la strategia della premialità.

Tra i criteri di assegnazione di lavoro in carcere c'è quello di non essere in regime di isolamento poiché i detenuti sottoposti a tale regime vengono ritenuti non idonei ad intraprendere un percorso lavorativo poiché non reintegrabili socialmente tramite le modalità applicabili ai detenuti comuni. Si palesa, quindi, la natura del lavoro carcerario in quanto "beneficio" assegnato a chi si piega al ricatto psicologico/lavorativo/salariale che lo stesso sistema carcerario applica al detenuto. Un'altra fonte di sfruttamento e guadagno da parte del privato nei confronti dei detenuti è quella legata al vitto e al suo relativo complemento, il sopravvitto. Per vitto si intende la fornitura al detenuto di una sana alimentazione che dovrebbe essere "sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute del soggetto, alla stagione e al clima" secondo l'articolo 9 dell'ordinamento penitenziario. Per sopravvitto invece si intende una lista di cose che si possono acquistare all'interno del carcere quali: tabacco, carne, biscotti, latte, formaggio, zucchero, oggetti per l'igiene intima ecc.

In ogni carcere l'azienda che vince l'appalto per il vitto fornisce automaticamente anche il sopravvitto. Le ditte che gestiscono il vitto e il sopravvitto agiscono quindi, in un regime monopolistico avendo un'esclusiva totale sulla gestione dell'appalto e quindi sullo sfruttamento diretto dei detenuti.

I detenuti possono effettuare in media una spesa settimanale senza superare il limite imposto dal ministero di 150 e 420€ mensili. I prodotti e i loro prezzi sono imposti dall'azienda vincitrice dell'appalto: le merci sono di scarsa qualità e costano il triplo rispetto all'esterno.

Lo Stato spende in media per ogni detenuto 4€ al giorno per il suo fabbisogno nutrizionale.

Il cibo fornito giornalmente è palesemente inadeguato per una corretta alimentazione, costringendo il detenuto a comprare presso lo spaccio altri alimenti per sfamarsi completamente, garantendo un doppio guadagno per l'azienda detentrica dell'appalto. Un esempio concreto è quello riguardante il carcere di Monza, in cui l'azienda che gestisce l'appalto riguardante il vitto e il sopravvitto è la Saep s.p.a. Passando ad una attenta analisi della gestione e della storia di tale azienda si ha subito un riscontro pratico in merito allo sconcertante giro di affari e di capitali.

La Saep s.p.a viene fondata nel 2001 a Balvano in provincia di Potenza, dall'amministratore unico Carlo Tarricone che contemporaneamente nello stesso anno acquista la "Totosì Gioco", famosa azienda che gestisce un vero e proprio impero riguardante il gioco d'azzardo.

Infatti nel 2003 (2 anni dopo la fondazione dell'azienda) si riscontra un'improvvisa impennata delle entrate annuali: l'azienda arriva in quell'anno a fatturare ben 18,5 milioni di euro.

L'anno dopo l'azienda si espande iniziando a fornire e produrre alimenti per i detenuti, avendo vinto la gara d'appalto per il vitto e sopravvitto in ben 29 carceri in tutta Italia e sfamando un detenuto su 5. Nel solo anno 2004 si contano di fatturato ben 22 milioni di euro⁸. Successivamente si sono susseguite varie irregolarità sull'assegnazione di vari appalti (la gara si tiene ogni tre anni) ed inoltre diverse inchieste sono state portate avanti soprattutto sulla questione del sopravvitto, in una del 2007 si denunciava addirittura una differenza di prezzi tra dentro e fuori dal carcere che arrivava fino al 44%⁹.

Descritto il processo di aziendalizzazione della struttura carceraria, in via esemplificativa, con una veloce e sintetica disamina, analizziamo il piano di sviluppo del sistema penitenziario sardo.

Le riflessioni qui proposte partono dalla lettura dell'articolo "Le carceri in Sardegna" pubblicato su "rivista anarchica" n361-aprile 2011: cercheremo di analizzare e sviluppare la questione inerente al dato economico in riferimento al caso sardo.

Il piano straordinario carceri, presentato il 23 Gennaio 2009, varato dal governo prevede 4 nuove carceri nell'isola, per un maxi investimento di circa 160 milioni di euro.

Riportiamo lo schema delle aziende coinvolte¹⁰ in questa enorme operazione speculativa:

- Opere Pubbliche Spa si è aggiudicato la costruzione del carcere di Cagliari, incassando già 39 milioni 444 mila euro, pari al 52.65% del costo; lo stesso gruppo si era aggiudicato la costruzione del depuratore a La Maddalena;
- Anemone srl, già costruttore del palazzo delle conferenze a La Maddalena (58 milioni), ha ricevuto 26 milioni 232 mila euro (35,15% dell'ammontare complessivo) per la costruzione del carcere di Sassari, zona Bancali;
- Gia.fi Costruzione Spa ha ricevuto 31 milioni e 364 mila euro (62,58%) per il carcere di Tempio Pausania, mentre per il G8 aveva ottenuto un appalto da 59 milioni per edificare l'hotel che avrebbe dovuto ospitare i capi di stato;
- Gruppo Intini di Bari, vincitrice dell'appalto per il nuovo carcere di Oristano per un importo di 40 milioni di euro;

Il gruppo Anemone è l'esempio più chiaro di come si costruiscano le relazioni tra Stato e imprese. Nella trama di rapporti intessuti troviamo quindi personaggi politici e grossi affaristi italiani; l'ex ministro Lunardi; l'imprenditore Angelo Balducci, accusato di corruzione per i lavori del G8 de La Maddalena; Flavio Carboni mediatore tra politici e imprenditori impegnati in tre grandi aree d'investimento quali il G8, l'eolico e le nuove carceri.

Prenderemo ad esempio la costruzione del carcere di Oristano affidato al gruppo Intini di Bari che, ad oggi, verserebbe in una grave crisi finanziaria, per svelare anche un altro processo speculativo. Gli appalti vengono giudicati urgenti ed affidati a ditte ritenute di fiducia capaci di portare a termine le opere assegnate, per poi scoprire che

gran parte di quelle opere vengono date in subappalto perché l'azienda non è capace di farsi sostenitrice dell'intero progetto.

A chiosa delle riflessioni, l'investimento nella costruzione di carceri in Sardegna rappresenta un'importante opportunità di spartizione di danaro e favori tra classi dirigenti ed affaristi. Si conclama inoltre una precisa volontà da parte dello Stato di fare della Sardegna un laboratorio politico repressivo; la strategia inerente allo sviluppo di nuove strutture detentive nell'isola può assurgere a sintesi dialettica in merito a profitto e speculazione economica, controllo della devianza, isolamento carcerario, rottura del processo di solidarietà carcere/mondo. Una perfetta sintesi dell'attuale sistema penitenziario.



**CARCERE DI MASSIMA SICUREZZA DI BANCALI (SASSARI) ULTIMATO
NEL LUGLIO 2013 RIENTRA NEL NUOVO PIANO CARCERI SARDO**

Note

1 Senza censura n 28-marzo 2009.

2 Tabella Senza Censura n29-Giugno 2009.

3 Senza Censura n31-marzo 2010

4 Senza Censura n34-marzo 2011

5 Senza Censura n 29-Giugno 2009.

6 Senza Censura n 34 Marzo 2011.

7 Opuscolo Girotondo- Marzo 2013 Pag 38

8 Opuscolo Girotondo-Marzo 2013 Pag.24

9 Opuscolo Girotondo-Marzo 2013 Pag.25

10 Le Carceri in Sardegna. Rivista Anarchica n.361-Aprile 2011.

Aspetto psicologico



*Come il linguaggio medico-scientifico
legittima l'ideologia della devianza*

Aspetto psicologico

Come il linguaggio medico-scientifico legittima l'ideologia della devianza

«Abitualmente il complesso di regole che definisce i valori di una data società, in rapporto al tipo di credenze, organizzazione sociale, livello economico, sviluppo tecnologico-industriale, costituisce gli argini che delimitano il terreno normativo [...]»

da F. Basaglia “La maggioranza deviante”

Chi determina ed impone questi argini? Cosa succede quando si superano o si infrangono i recinti della norma? Qual è la risposta che l'ordine statale dà a coloro che “deviano” da un comune senso normativo e comportamentale introiettato dalla realtà sociale che si vive?

Siamo partiti da questi interrogativi per affrontare alla radice lo sviluppo dei sistemi carcerario e di controllo delle devianze nella loro totalità. Abbiamo ritenuto necessario, per mettere a nudo le fondamenta su cui si reggono le sovrastrutture giuridiche e sociali del nostro modo di produzione, salire e scendere la piramide del sistema repressivo, dal vertice alla base e viceversa, dai regimi di massima sicurezza e di isolamento ai processi decarcerizzanti, dalla territorializzazione del controllo penale alla segregazione dei detenuti sottoposti all'art. 41 bis o.p.

Presupposto fondamentale da cui si è mosso il nostro ragionamento è stato rendersi consapevoli che se la norma nel nostro sistema socio-economico è la produzione, in tutte le sue forme, i “devianti” saranno proprio coloro i quali sono posti o si pongono volontariamente ai margini della produzione capitalistica e delle attività che la contraddistinguono.

Il deviante, colui che si trova al di fuori o al limite della norma, deve essere contenuto all'interno di ideologie che riescano a spiegarlo, contenerlo e controllarlo. Perché esiste questa necessità? Perché esiste il bisogno di trovare soluzioni che pongano rimedio all'«abnorme»? Se la norma esiste per mantenere un ordine prestabilito, per conservare il sistema di poteri così com'è, la devianza è tutto ciò che può mettere in discussione tale ordine, tutto ciò che non rientra o che non accetta un apparato di valori che appartiene ad una classe specifica, la classe al potere, cioè quella borghese.

«La realtà è che le idee dominanti sono le idee della classe dominante, la quale non tollera elementi che non rispettino le sue regole. Se così non fosse - se il trasgressore non venisse punito – perché si dovrebbero osservare, quando non si riesce a riconoscere un interesse nè un valore alla loro applicazione?»

F. Basaglia ibidem pag. 28

Perché, per l'appunto, si dovrebbero accettare ideologie di sfruttamento dell'uomo sull'uomo, di subordinazione razziale e di genere e di differenziazione e divisione? Come si è visto, l'esplosione fragorosa delle lotte negli anni '60 e '70, ha imposto al sistema normativo di assumere delle contromisure che fossero adeguate alla portata del conflitto presente nelle strade, sui posti di lavoro, nei luoghi di formazione; come modalità di risposta alla crisi sociale, si rispose con legislazioni speciali e stati d'emergenza, depoliticizzando il conflitto capitale/lavoro, riducendolo a questione di ordine pubblico, da risolvere attraverso tribunali e carceri. E' proprio questo sostrato politico che ha permesso l'avvicinamento del sistema penitenziario ad un approccio trattamentale e correzionale.

L'impreparazione iniziale del sistema penitenziario ad una massa enorme di proletari e sottoproletari che iniziavano ad affollare le celle, assieme alla presenza di militanti rivoluzionari, aveva lasciato sviluppare un forte movimento di lotta all'interno delle carceri stesse che destabilizzava dall'interno tutto l'apparato repressivo; la ristrutturazione interna ai sistemi di controllo fu proprio direzionata all'interruzione delle reti di solidarietà tra reclusi, tra l'interno e l'esterno del carcere, alla frammentazione dell'organizzazione interna del movimento stesso.

La risposta politica, dunque, alla dura lotta del movimento dei detenuti trasforma radicalmente il carcere italiano, ristrutturandolo secondo due direttrici fondamentali: un sistema di graduale e progressiva territorializzazione dell'esecuzione penale ed un nuovo modello disciplinare fondato sulla premialità.

Si tratta, in sostanza, di introdurre la possibilità, per gli autori di reati minori, di scontare la pena o parte di essa non in regime detentivo ma sotto meccanismi di controllo più leggeri (le più importanti misure alternative al carcere sono: la semilibertà; l'affidamento; la liberazione anticipata, cioè la riduzione di 45 giorni a semestre della

pena da scontare). Condizione necessaria per accedere ai benefici penitenziari è la “regolare condotta”, cioè un eufemismo con cui si intende indicare un preciso codice comportamentale a cui il recluso deve sistematicamente attenersi, se non vuole vedersi preclusa la possibilità di scontare la pena fuori dal carcere. Ciò che conta nel nuovo modello carcerario non è solo la sua forza materiale di incidenza sul corpo, ma soprattutto la sua capacità coercitiva attraverso la dialettica premio-punizione, che formalmente si attua tramite il rapporto disciplinare: questi atti assumono un peso rilevante nella formazione dei giudizi di valutazione e prognosi sull’opportunità che al recluso vengano concessi benefici; un’infrazione disciplinare può comportare la negazione dei 45 giorni di sconto di pena ogni semestre, il rallentamento dei percorsi decarcerizzanti, una prognosi negativa difficile da rimuovere (cfr. S.Verde “Massima sicurezza” Pag.53).

Il carcere, in seguito alla riforma del 1975, offre questa opportunità ad una componente specifica della devianza penale, cioè l’area dei cosiddetti “detenuti comuni”, autori di reati minori, idealmente più disposti a recepire gli effetti dissuasivi dell’inflizione della pena, ri-orientando le proprie scelte di vita verso «mete socialmente condivisibili» (S. Verde ibidem, pag. 56). Non a caso, il lavoro è un presupposto necessario per accedere ai percorsi decarcerizzanti: la fuoriuscita dalla condizione di devianza passa attraverso l’ingresso nel mondo del lavoro, proposto come valore sociale fondante dell’identità, necessario alla riabilitazione sociale; da questa prospettiva, dunque, in un sistema capitalistico l’adesione all’ordine sociale è misurata dal livello di accettazione del rapporto di lavoro salariato.

Nel carcere il recluso, oltre ad essere un corpo da “sorvegliare e punire”, diventa una coscienza da normalizzare, attraverso un’ideologia correzionale costituita da pratiche e conoscenze mutuata dalle scienze umane, che viene definita «approccio trattamentale»: l’obiettivo, quindi, è restituire il recluso alla società, depurato delle sue caratteristiche “abnormi”.

A questo scopo, il passaggio paradigmatico dal modello segregativo a quello correzionale comporta l’inserimento di nuove figure all’interno dello staff penitenziario; appaiono assistenti sociali, educatori e specialisti in criminologia e psicologia che, coordinati dagli istituti penitenziari, costituiscono gruppi di lavoro deputati a condurre la cosiddetta «osservazione scientifica della personalità»: l’attività di osservazione è finalizzata alla formazione di un giudizio di recuperabilità o pericolosità sociale, inviato ai giudici

di sorveglianza, che sostenga o meno le indicazioni di opportunità di accesso ai percorsi decarcerizzanti.

Alla sorveglianza coercitiva dei secondini, si affiancano, quindi, gli occhi inquisitori di educatori, psicologi, assistenti sociali che, legittimati dalla presunta neutralità del linguaggio scientifico, tracciano il percorso che il detenuto dovrà intraprendere per poter ambire a qualche forma di libertà. L'ideologia medico-psichiatrica e le sue pratiche vengono, quindi, con il carcere trattamentale, sussunte dal sistema penale; non è più il singolo atto deviante ad essere oggetto dell'azione giudiziaria, ma è l'attore stesso, con tutto il suo retroterra culturale, sociale, politico. Per il detenuto si apre, così, una strada verso la liberazione, in cui i suoi comportamenti, le sue azioni all'interno dell'istituto detentivo, devono essere precisamente delineati; una "carriera" il cui obiettivo è il reinserimento nella società di un individuo a-conflittuale, appiattito ed innocuo.

E' difficile non evidenziare qui, quanto le ideologie di controllo delle devianze tendono a perseguire lo stesso fine:

«Il perfetto ricoverato, all'apice di questa desolante carriera la cui meta sembra, paradossalmente, la distruzione del malato, sarà quello che si presenta totalmente ammansito, quello che si lascia pulire, imboccare e che non ha più reazioni personali. Alla fine di questo processo di disumanizzazione, il paziente che era stato affidato all'istituto psichiatrico perché lo curasse, non esiste più: inglobato e incorporato nelle regole che lo determinano.»

F. Basaglia "Morire di classe"

Se per l'enorme massa di detenuti comuni il trattamento individualizzato e lo scambio ineguale pena-comportamento sono pratiche utilizzate per evitare la forte concentrazione di proletari e sottoproletari nelle strutture detentive e per impartirgli una specifica educazione all'obbedienza, il carcere premiale e l'approccio trattamentale assumono un significato estremamente più pervasivo per i detenuti reclusi nei gironi infernali dell'alta sorveglianza e nelle sezioni speciali regolamentate dall'art. 41 bis.

Iniziamo con un elemento fondante il carcere, ovvero la differenziazione. Come abbiamo detto precedentemente, la separazione fra i detenuti comuni ed i detenuti

politici o politicizzati in carcere è stato uno dei primi passi per la distruzione dei movimenti di lotta dei reclusi; la suddivisione, dunque, per indice di pericolosità e la separazione degli speciali dai comuni nasce proprio in funzione di questo scopo, rendere ancora più difficile se non impossibile le relazioni “intra-carcerarie”, frammentare la coscienza di una classe destinata o allo sfruttamento lavorativo o alla marginalizzazione o all’incarcerazione, isolare ogni singolo detenuto dall’altro per interrompere qualsiasi forma di solidarietà.

La strategia del carcere duro, progettato dal generale Dalla Chiesa, era volta a raggiungere, quindi, il doppio obiettivo di isolare ermeticamente l’internato e di incidere, allo stesso tempo, sui livelli di vivibilità dello spazio detentivo, al fine di lavorare ad una graduale frantumazione dell’identità politica dei singoli soggetti. Il primo obiettivo veniva perseguito attraverso la censura sulla corrispondenza, pesanti limitazioni nei rapporti con la famiglia (colloqui e telefonate), impossibilità di accesso ai mezzi di comunicazione, isolamento geografico delle strutture detentive (gradino di afflittività supplementare che costringe i familiari dei detenuti a viaggi dispendiosi e che assicurava un ulteriore effetto di isolamento comunicativo).

All’impermeabilizzazione con la società esterna si abbinavano una serie di azioni discrezionali di appesantimento della condizione detentiva: rigida separazione in reparti ed istituti speciali; totale isolamento comunicativo con gli altri reclusi; graduale e progressivo impoverimento delle condizioni materiali di vita, con riduzione delle ore d’aria, della possibilità di ricevere pacchi e di acquistare generi alimentari. Alla realtà dei detenuti politici si è applicata una vera e propria logica di guerra e di rappresaglia e lo testimoniano in modo cristallino le testimonianze dei familiari e la repressione che essi stessi hanno subito: non poter incontrare il proprio congiunto perché ci si è rifiutati di sottoporsi all’umiliazione di una perquisizione corporale, è un’esperienza che tutte le donne che hanno avuto qualcuno in carcere per lotta armata hanno vissuto.

<<Arrivata a Firenze ricordo che faceva un freddo terribile, mi fecero entrare in una stanza gelida e mi fecero spogliare e accoccolare per vedere se usciva qualcosa dalla vagina, ebbi una perquisizione corporale, cioè una visita ginecologica. Erano metodi studiati per spaventarti e intimidirti, non credo che se nascondi qualcosa nella

vagina, accovacciandoti possa uscire. Fu uno shock. Poi il colloquio: durò cinque minuti, lontani l'uno dall'altra seduti alle due estremità di un corridoio con le guardie dietro le spalle, e basta>>.

“Dall'altra parte. L'odissea quotidiana delle donne dei detenuti politici”

P. Gallinari, L. Santilli

«Prima a Cala d'oliva i colloqui li facevamo in un posto tremendo ma almeno senza vetro. A Fornelli, trenta chilometri al di là dell'isola, ci installarono i vetri e i citofoni. E' stata una cosa da non raccontare. Il non potersi toccare, il sentire questa voce distorta e metallica. Fu una delle invenzioni più cattive. In un rapporto c'è il problema dei corpi, del bisogno del contatto fisico che il carcere censura di per sè, ma il vetro fu la fine della possibilità di toccarsi una mano, di sentirsi vicini. Fu orribile, inimmaginabile... Era a Cuneo la prima volta che vidi Alberto attraverso il vetro, come un pesce nell'acquario. Chi ha deciso che non posso più toccare le mani di mio figlio?»

P. Gallinari, L. Santilli, “Dall'altra parte”

Alla più drastica recisione di ogni possibilità di contatto del recluso con la propria realtà affettiva e sociale, si accompagnava tutta la strumentazione classica di distruzione dell'identità, attraverso il perseguimento di una strategia volta all'annientamento dell'integrità psico-fisica degli individui.

Il fine ultimo di tale meccanismo repressivo è palesemente indurre il detenuto politico a rinnegare le proprie lotte e pratiche, dissociandosi di fatto dal gruppo politico con il quale le aveva messe in atto.

La dissociazione nasce anche con lo scopo di spingere i detenuti alla collaborazione, a rivelare strategie, fatti e persone legate a procedimenti giudiziari.

Diventa quindi un ricatto: dissociarsi e collaborare, nel carcere premiale, è l'unica chiave di accesso alla riduzione del proprio periodo di detenzione in isolamento.

La legge Gozzini prometteva, infatti, una sicura apertura delle porte del carcere a chi si dissociava, consentendo l'entrata nei percorsi decarcerizzanti sulla base dell'unico criterio della "pericolosità sociale" del detenuto e quindi del soggetto deviante. Lo status di dissociato, cioè il giudizio di una cessata "pericolosità sociale" è legato alla capacità del singolo di produrre rappresentazioni rassicuranti di sé, che diano la certezza di riconsegnare alla società borghese un soggetto normalizzato, allineato ai valori della stessa classe dominante.

<< Qui il potere cerca di affermare le sua supremazia sul piano dei valori, oltre a esercitare il dominio della forza; vuole sedurre il pensiero, oltre a coartare il corpo; cerca di modificare l'intenzionalità e la direzione dei comportamenti, oltre a impedire il loro movimento spontaneo; seduce e premia, oltre a sorvegliare e punire >>

S. Verde "Massima sicurezza", pag. 92

Questa nuova norma giuridica, ha rappresentato una tappa importante della costruzione di quel sistema penale premiale, sistema che si concentra sull'autore del reato, sul giudizio della personalità del detenuto, sulle sue qualità soggettive e non più sul reato stesso.

Non finisce qui, Con l'art. 14bis (legge 663/86) infatti, è possibile sottoporre al cosiddetto "regime di sorveglianza particolare" per un periodo non superiore a 6 mesi, ma prorogabile per un numero non limitato di volte, i detenuti comuni che "con il loro comportamento compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti". Ne vien da sé che il carcere duro in tal modo costituisce un perfetto deterrente e strumento di governo degli altri circuiti penitenziari, rappresentando la minaccia concreta e visibile di un peggioramento della condizione detentiva, *<<un inferno a portata di mano dove si poteva piombare in qualsiasi momento>>*

S.Verde

MORIRE DI CLASSE.
A CURA DI F. E F. BASAGLIA.
LA CONDIZIONE MANICOMIALE FOTOGRAFATA DA:
CARLA CERATI E GIANNI BERENGO GARDIN



MORIRE DI CLASSE



MORIRE DI CLASSE



MORIRE DI CLASSE

Contributo Antonio Mancini del “Comitato Nuova Mente in lotta” *Psichiatria, carceri, 41 bis e giudizio di pericolosità*

Come è noto la psichiatria è disciplina scientifica che abusivamente si colloca nel crocicchio tra cura della sofferenza detta psichica, controllo del confine tra normalità e devianza, giudizio sulla pericolosità sociale del singolo.

Lo statuto di scientificità della psichiatria medesima poggia sulla presunzione, falsa perché non dimostrata, che le malattie della mente siano malattie del cervello secondo il dettato di una parte non piccola della psichiatria tedesca del XIX° e XX° secolo.

Lo stesso concetto di malattia, già problematico per l'uso che se ne fa in medicina somatica, diviene nel campo della sofferenza detta psichica non solo un abuso ma uno strumento di non riconoscimento della sofferenza medesima, uno dei modi per negarla o per produrla.

La condizione umana in generale può essere definita come quella condizione in cui un vivente si esprime in una collettività di individui storici. Nessuno potrebbe negare la necessità di guardare all'uomo anche come un mammifero superiore, nessuno può in alcun modo negare la storicità intrinseca della singolarità umana.

La sofferenza umana è sicuramente legata e correlata al funzionamento del sistema nervoso centrale e periferico, ma il senso di tale sofferenza va ricercato nei legami e nelle relazioni che un essere umano stringe nell'arco della sua vita, nei sistemi di organizzazione sociale, nella sua struttura produttiva economica e finanziaria.

Questa premessa era necessaria per affrontare il tema specifico di questo controcorsivo che riguarda da vicino i modi con cui la persona carcerata è curata, i dispositivi psichiatrici che consentono il giudizio di pericolosità sociale, il senso profondo del regime carcerario conosciuto come 41 bis.

La condizione carceraria aggrava tutte le condizioni di sofferenza detta psichica e rende possibile la loro evoluzione verso il suicidio. Tutti i dati in possesso di chi scrive indicano un aumento vertiginoso (circa 9 volte) della frequenza dei suicidi in carcere rispetto alla popolazione in generale. Un terzo della popolazione carceraria soffre di disturbi psichici.

Il sovraffollamento (non tragga in inganno la parola che rinvia al semplice aumento della densità di individui in uno spazio e in nessun modo alla condizione di vita dei singoli) delle carceri, realizzando il quadro di una afflittività addizionale della pena,

si configura come un caso di aggressione verso colui che già soffre di disturbi “mentali” e una istigazione forte allo sviluppo di sofferenza psichica. Caso opposto è peraltro la condizione conosciuta con il nome di 41 bis, che prevede l’isolamento pressoché totale, ma ne parleremo di qui a breve.

La psichiatria si inserisce nel contesto carcerario in un duplice modo.

- L’organizzazione categoriale del disagio psichico (a ciascuno la sua malattia), la sua cristallizzazione in forme nosografiche psichiatrizzabili (a ciascuna malattia una cura) rende possibile la delimitazione del disagio, la sua conversione da fatto storico individuale unico e irripetibile in dato numerico, calcolabile e manipolabile.

- La cura del disagio, una volta che questo sia stato ridotto prima a sintomo e poi a malattia, potrà essere affrontata in modo scientifico e quindi con i farmaci. L’orizzonte natural-scientifico dell’intervento psichiatrico in carcere (il disagio è una malattia della mente e la mente è secrezione del cervello, il cervello può essere curato come tutti gli altri organi) è al tempo stesso strumento di violenza e repressione e orizzonte di senso per i carcerati. Senza una solerte psichiatria carceraria il “sovraffollamento” delle carceri sarebbe parola intollerabile, impronunciabile: solo riducendo il singolo a entità fisica è possibile pronunciarla. La psichiatria, certo non da sola, è potere disciplinare ma anche macchina produttiva di senso.

Ed ora uno sguardo, necessario, a ciò a che avviene fuori dal carcere: mentre transita alle ASL l’assistenza sanitaria nelle carceri, i servizi dipartimentali di salute mentale (nucleo organizzativo della salute mentale sul territorio) sono smantellati, con fortissima carenza di organici, con la chiusura dei servizi medesimi nelle ore notturne e festive. Un dipartimento di salute mentale che non esiste di fatto come potrà mai occuparsi della popolazione carceraria sofferente? La sorprendente sovrapposizione tra distruzione dei dipartimenti di salute mentale, aggressione ai sofferenti psichici liberi (la somministrazione farmacologica e il contenimento fisico per ore e giorni nei reparti ospedalieri sono due dei tanti esempi di una guerra condotta dalle classi mediche e psicologiche verso persone inermi e angosciate), smantellamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (ormai luoghi troppo identificati come “lager”, troppo visibili, scomodi), trattamento in carcere di ogni forma di “patologia mentale” dovrebbe indurre analisi non superficiali sullo statuto attuale della psichiatria e del ruolo che

essa gioca e riveste nelle società attuali post democratiche o, come alcuni dicono più sobriamente, a forte crisi di rappresentanza democratica.

In questo contesto diviene meglio comprensibile il discorso che va fatto sul 41 bis. Si traslascia volutamente ogni aspetto di diritto che altri hanno tratteggiato in modo egregio. Si vuole qui richiamare l'attenzione sul fatto che il 41 bis consente la nullificazione dell'umana esistenza, riducendola a nuda vita.

Altri autori (si veda la ricerca di Giorgio Agamben) hanno già indicato le procedure che consentendo la normalizzazione dello stato di eccezione (dall'uso eccessivo e "naturale" del decreto legge del consiglio dei ministri in Italia, ai campi di concentramento nazisti, a Guantanamo, ai campi di "accoglienza" per migranti) trasformano il soggetto di diritto in "nuda vita"; qui nel caso del 41 bis, invece, si assiste alla postulazione e alla messa in pratica dell'idea che l'individualità umana sia soggettiva, legata al singolo e alla sua corporeità. L'isolamento del singolo non è privazione di contatti (non è solo quello), non è riduzione dell'altrui movimento, è nella sua assenza disumanizzazione, perché nega il fondamento intersoggettivo della umana esperienza.

Questa condizione, di fatto al di là del profilo legale e giudiziario, è null'altro che una tortura esercitata senza diritto di replica. Anche in questo caso 41 bis, psichiatrizzazione dell'umana sofferenza, carcerazione afflittiva e ottundente sono espressioni, lampi, segni di una medesima condizione sociale, politica, economica. Ogni discorso specialistico se diviene, anche e necessariamente, ricerca genealogica dovrà riguardare al tutto storico, alle parti che si manifestano, alla ricostruzione del senso occulto.

Per chiudere qualcosa va detto sul giudizio di pericolosità che come è noto rende possibile che migliaia di persone ancora oggi non possano uscire dagli ospedali psichiatrici giudiziari o che entrino a frotte nelle carceri.

Esprimere un giudizio di pericolosità è naturalmente possibile solo nella fattispecie che sia stato commesso un crimine o che si sia manifestato un comportamento definibile come pericoloso. Al di là delle ovvie caratterizzazioni che riguardano comportamenti ripetitivi violenti che inducono alla possibilità previsionale e quindi alla possibilità della descrizione personologica del pericoloso (ogni giudizio di personalità è sempre un'astrazione basata sulla conoscenza per ricorrenza e la conoscenza statistica di massa), la grande maggioranza di persone pericolose è giudicata tale senza che sia

formulato un serio programma di trasformazione di quell'esistenza. Il giudizio di pericolosità è formulato sull'oggetto dell'intervento (il soggetto ritenuto pericoloso) come se la "pericolosità" non fosse parola che descrive quel determinato comportamento in quella determinata condizione storica, ma fosse parola che identifica il soggetto, l'autore del crimine. I giudizi di pericolosità tendono, per la costitutiva natura del come sono formulati, a far coincidere l'autore del gesto con la singolarità individuale. Questa operazione non può tener conto del fatto che il giudizio di pericolosità dovrebbe essere formulato non sul soggetto astratto, né su un comportamento ma nel vivo della relazione terapeutica. Solo la relazione tra il servizio di salute mentale e la persona sofferente che ha commesso un reato può determinare, nel tempo, l'accuratezza della valutazione diagnostica e prognostica. Il giudizio di pericolosità non dovrebbe mai essere frutto di perizie più o meno frettolose, ma il frutto di un lungo percorso di ricerca che veda come attori protagonisti l'individuo nella sua molteplice globalità di presentazioni (ogni individuo è un insieme di persone o maschere che si avvicinano nell'unitarietà della singolarità) e l'insieme di curanti che possono conoscerlo non in astratto ma nel concreto delle prassi di trasformazione, dette anche terapeutiche. Un giudizio di pericolosità emesso dopo una visita da chi non ha la responsabilità del progetto di cura appartiene ad un'ideologia positivista tardo ottocentesca, laddove un giudizio che emerga come conseguenza di un rapporto di cura che trasformi soggetto osservato (il pazzo pericoloso) e osservatore partecipante (il gruppo di cura di un servizio territoriale) appartiene alle filosofie ed epistemologie contemporanee. L'attuale sistema che impedisce a tanti sofferenti psichici che hanno commesso un reato di essere curati nei loro territori di appartenenza è non solo un crimine disumano ma anche una stoltezza epistemica.

Qui il discorso si deve interrompere; qui si dovrebbe aprire per ciascuno di noi il tempo dell'impegno, della lotta, della ricerca.

Contributo “Compagni e Compagne per la ricostruzione del Soccorso Rosso in Italia”

La storia del Soccorso Rosso Internazionale dal 1925 ad oggi



Vorrei partire da una riflessione: organizzare un controcorso universitario è importante perché mette in discussione la didattica che, in questa università, è sempre più funzionale a legittimare l'ideologia dominante; oltre alla destrutturazione ideologica, il controcorso affronta delle tematiche rappresentano dei tabù non solo all' università ma in tutta la società.

In questo caso specifico stiamo parlando di 41bis.

Sarà importante utilizzare questo strumento contro culturale e controinformativo anche all'esterno degli spazi universitari.

Io sono del Soccorso Rosso, anzi faccio parte di gruppo compagni sparsi per l'Italia che cerca di ricostruire tale esperienza. Trovare una qualche testimonianza storiografica attendibile è pressoché impossibile, visto che l'ideologia dominante ha cancellato dai testi ufficiali qualsiasi traccia di questa esperienza. Per questo rinnovare il ricordo circa genesi e sviluppo del Soccorso Rosso è molto importante. Il Soccorso Rosso nasce ufficialmente attorno al 1925 su iniziativa dell'Internazionale Comunista. Nasce con l'obiettivo di dare un supporto materiale alle famiglie di operai e lavoratori repressi nel corso di anni in cui la classe proletaria subisce un attacco padronale senza precedenti. Con il tempo il Soccorso Rosso diventa un' esperienza riconosciuta

universalmente dalla classe proletaria, tanto che lo stesso PCI sottolinea l'azione di supporto ai lavoratori e ai proletari che combattevano contro il fascismo e il sistema economico capitalistico da questi difeso e legittimato. Sotto il fascismo l'organizzazione diventa clandestina, riuscendo però a ramificarsi in tutta Italia, diventando una solida base per movimento partigiano. Il soccorso rosso aiutava a difendersi dal punto di vista giuridico nei tribunali speciali istituiti sotto il ventennio mussoliniano. Si adotta la linea della "autodifesa": davanti ai giudici fascisti bisognava rivendicare le proprie azioni politiche, parlando poco, senza entrare in nessuna discussione con il magistrato inquirente.

L'obiettivo principale per cui nasce il soccorso rosso era sostenere chi portava avanti, in varie forme, una lotta rivoluzionaria tesa al sovvertimento del sistema economico.

Date le condizioni in cui operava, quella del Soccorso Rosso fu un'attività molto importante. Voglio ricordare compagni come Tina Modotti e Vittorio Vidali che, fuggiti all'estero per la sistematica persecuzione operata dal fascismo contro gli oppositori politici, svolsero lontano dall'Italia il loro lavoro politico. Ho voluto ricordare questo anche per sottolineare il carattere fortemente internazionalista dell'organizzazione.

Il soccorso rosso torna ad operare negli anni '70: a seguito di lotte molto importanti che intaccarono i rapporti sociali ed economici egemoni in Italia in quel periodo, ci fu una forte ondata repressiva. Il soccorso rosso difese e sostenne tutti i prigionieri politici, sia quelli che combattevano con un'organizzazione alle spalle e sia i singoli militanti che combattevano per il riconoscimento dei loro diritti, lontani dai movimenti di massa. In quegli anni si struttura un fortissimo movimento di lotta dentro le carceri. Si assiste a forme di resistenza e protesta come quelle che vediamo o di cui sentiamo raccontare oggi (penso ad esempio a scioperi della fame o della spesa); ma l'elemento che contraddistingue queste lotte è costituito da rivolte generalizzate all'interno delle carceri che portarono all'annullamento della rinnovabilità dell'art. 90. All'epoca queste lotte furono sostenute anche da intellettuali e democratici e da un fortissimo movimento di solidarietà portato avanti all'esterno delle carceri.

Nonostante le vittorie ottenute, le funzioni dell'art.90 furono riprese tramite la legislazione che oggi viene attuata nelle sezioni speciali o attraverso il trattamento individualizzato.

Attualmente ci sono compagni a livello internazionale che stanno riprendo la lotta del Soccorso Rosso. Questa ripresa a livello europeo è avvenuta nel giugno del 1999 sulla base di una piattaforma scritta da alcuni prigionieri politici, che hanno riproposto la formazione del Soccorso Rosso Internazionale.

E' un progetto ancora a livello embrionale, che ripropone il tema del supporto ai prigionieri politici in termini materiali e giuridici oltre che di solidarietà di classe Per quanto riguarda l'aspetto giuridico, si sta lavorando alla costruzione di una rete di avvocati che siano in grado di intervenire quando i compagni vengono arrestati. Uno dei punti fondamentali è quello di diffondere una cultura preventiva a livello di movimento in modo tale che anche i compagni siano consci che oggi in qualsiasi lotta sociale essi siano impegnati incorreranno sicuramente nella repressione. Per questo motivo i compagni devono imparare a difendersi e noi stiamo cercando di sviluppare un dibattito sulla difesa giuridica delle lotte sociali, cercando il modo migliore per tutelarsi e difendersi a seconda delle lotte e dei reati per cui si è imputati. Tutto questo ha lo scopo di non far retrocedere la lotta di fronte alla repressione ed al carcere, che rappresenta uno sbilanciamento a favore della controparte in seno agli attuali rapporti sociali .

Stiamo portando avanti un dibattito sulla necessità della solidarietà di classe e abbiamo preparato degli opuscoli, per sviluppare una linea di difesa legale specifica sui reati associativi . Parliamo di reati per cui è prevista la detenzione senza che sussistano prove di colpevolezza specifiche. Nonostante molto spesso le imputazioni cadano per mancanze di prove, si contano numerosi casi di militanti rimasti in carcere anche per due o più anni. Questo tipo di reato è riuscito a distruggere molte lotte ed intere aree di movimento. Pensiamo sia importantissimo capire come comportarsi, in maniera condivisa, in particolar modo di fronte all'applicazione sempre più numerosi dei reati associativi alle lotte sociali.

Un altro aspetto fondamentale è quello della solidarietà che non è solo appoggio a tutti i detenuti politici e sostegno alle loro famiglie, ma anche supporto politico a tutte le lotte al sistema carcerario, in primis alla campagna condotta contro il 41bis.

La scelta di mettere in discussione questa norma del codice penitenziario, è stata ben ragionata. Viviamo in una società in cui vige la regola della differenziazione , della meritocrazia, del ricatto: se subisci questo sistema e le sue logiche di sfruttamento,

viene premiato, se ti opponi vieni punito.

Nel carcere, che rappresenta il massimo livello coercitivo, vieni punito all'interno di una piramide repressiva incardinata sulle logiche della differenziazione e della meritocrazia: se ti pieghi e, dinanzi allo Stato che hai deciso di combattere rinunci alla tua identità rivoluzionaria, puoi aspirare a trattamenti di favore e a un miglioramento della tua condizione; se ti rifiuti, vieni punito con il 41bis, una forma moderna di tortura che in molti casi ha condotto al suicidio i compagni imprigionati. Noi pensiamo che lottare contro il 41bis permetta la liberazione dei prigionieri politici dalla tortura dell'isolamento e rappresenti un fortissimo incentivo alle lotte dei detenuti e delle detenute contro le condizioni carcerarie, senza che tali percorsi di lotta siano sottoposti costantemente al ricatto del 41bis.

Per tutte queste motivazioni noi riteniamo che sia molto proficuo che si incominci a parlare di 41bis al di fuori delle assemblee e dei percorsi dei compagni. E' una lotta che interessa tutti, in particolar modo quei detenuti che si ritrovano in carcere per reati minori e che non sono in grado di difendersi, perché sotto ricatto costante da parte dell'istituzione carceraria, tramite appunto l'istituzione e la presenza del 41bis. Il 41bis non distrugge solo i rapporti con l'esterno, con le famiglie, ma crea una frattura interna al carcere per cui non ci sono detenuti che possono comunicare o avere relazione con chi si trova in isolamento. In oltre limita tantissimo la corrispondenza e la difesa, perché le udienze si tengono in video conferenza, c'è una stanza dei bottoni che decide quando la persona imputata può parlare così da ostacolare l'autodifesa. Distrugge qualsiasi rapporto con l'organizzazione di riferimento e il tessuto sociale del detenuto, perché essi vengono portati in carceri lontani dal contesto di vita del detenuto. Faccio un esempio: se un compagno viveva in Piemonte questo viene mandato in Calabria e viceversa. Questa strategia serve a limitare al minimo la possibilità dei detenuti di essere visitati dalle loro famiglie, limitando le relazioni politiche e umane. A tal proposito abbiamo cercato di contattare le associazioni di familiari dei detenuti, affinché ci sia un mutuo soccorso tra di esse, non solo per aiuti economici ma anche per avviare un processo di solidarietà tra le famiglie dei detenuti. Un lavoro del genere non è una novità per l'organizzazione: anche durante il fascismo esistevano centinaia di sezioni in tutta Italia che si occupavano di organizzare l'associazione di parenti e amici anche quando si fu costretti a passare alla clandestinità dove anzi si continuò a lavorare con una forza sempre crescente.

Ricordare questo passato serve a rispondere a tutti coloro che oggi postulano una insormontabile difficoltà ad organizzarsi: se durante il fascismo il Soccorso Rosso era in grado di lavorare con forza e radicalità, anche oggi con una repressione più infida ma paragonabile a quella di quegli anni, è possibile lottare e mettere in discussione la sovrastruttura carceraria nella sua totalità e, quindi, il sistema economico che la genera.



TINA MODOTTI ANTIFASCISTA ITALIANA,
COMPAGNA DEL SOCCORSO ROSSO INTERNAZIONALE

Contributo di Salvatore Ricciardi

Militante della lotta armata, prigioniero politico, 30 anni di reclusione

Il regime di isolamento del 41bis ben rappresenta il ruolo distruttivo e devastante del carcere oggi: emblema del terrore di Stato per mantenere l'ordine esistente

Molti parlano di carcere oggi. Chi si lamenta dell'eccessivo sovraffollamento che costringe i detenuti e le detenute a vivere, o meglio a non-vivere, in tre metri quadrati di superficie, situazione che ha fatto guadagnare allo Stato italiano sanzioni e rimproveri dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, chi si indigna per l'alto numero di suicidi, oltre 60 l'anno, e di morti per mancata assistenza, chi lamenta l'insufficienza di servizi igienici, di docce e locali per le attività collettive, ecc., l'unico aspetto del carcere di cui non si parla e non si può parlare è il regime di isolamento del 41bis.

Parlare criticamente del 41bis significa tirarsi addosso l'accusa di "fare il gioco della mafia". È un ricatto che suona come una minaccia terroristica che azzera il dibattito in una società in cui lo spazio critico dei media e degli intellettuali diminuisce progressivamente.

Eppure se vogliamo capire la funzione del carcere oggi, il suo ruolo distruttivo per chi vi è rinchiuso e per chi, da fuori, subisce la minaccia di finirci, proprio da lì dobbiamo partire: dal 41bis e dall'ergastolo (ancor di più l'ergastolo ostativo). Sono circa 600 le persone detenute in 41bis e circa 1.500 quelle condannate all'ergastolo, e allora, dirà lo scettico, possibile che la condizione di così poche persone rappresenti quella delle circa 67.000 persone detenute e dei 90.000 che ogni anno varcano le soglie del carcere?

Non è possibile, è certo!

Facciamo un passo indietro, agli anni immediatamente successivi al più grande macello mondiale, chiamato per pudore "2° guerra mondiale". In quegli anni le intelligenze più attente e sensibili, esterrefatte di fronte a tanta feroce crudeltà espressa dagli stati moderni e "civili", cercarono di analizzare quella gigantesca mostruosità interna a quel massacro, ossia il "campo di concentramento".

Il risultato sconvolse gli stessi ricercatori, poiché si palesò immediatamente che il "campo di concentramento" e il suo trasformarsi in "campo di sterminio" non era altro che la "naturale prosecuzione" del meccanismo concentrazionario espresso dal

sistema penitenziario vigente da oltre due secoli negli stati del mondo moderno. Il “campo di sterminio” non era altra cosa dal sistema carcerario moderno, era esattamente la sua estrema conseguenza. I campi di concentramento nascono nella Germania nazista alla metà degli anni Trenta del secolo scorso per rinchiudere gli Asozialen (asociali), quelli da troppo tempo disoccupati o che avevano commesso piccoli reati contro il patrimonio o perché prostituiti o perché avevano malattie considerate ereditarie o anche portatori di invalidità gravi o perché avevano comportamenti sessuali “irregolari” o, infine, perché avevano assunto atteggiamenti di protesta, antagonisti o sovversivi. Esattamente lo stesso tipo di motivazioni che portarono al “grande internamento” per la creazione dell’esercito di salariati funzionale all’industrializzazione nell’Europa nel XVIII e XIX secolo, e ancora lo stesso tipo di motivazioni che oggi rinchioda in carcere circa dieci milioni di donne e uomini negli stati di tutto il mondo, con punte di 2.600.000 nei soli Stati Uniti d’America. Il sistema penitenziario ancor oggi esplica le sue funzioni originarie: quella espurgatoria, ossia estromettere dalla società i soggetti improduttivi; la funzione di diversione, ossia colpire il crimine bagatellare (di piccola entità) per distogliere l’attenzione dai crimini strutturali del sistema capitalistico; la funzione simbolica, penalizzare un piccolo gruppo di attori dai quali la società prende le distanze per riaffermare il proprio ordine produttivo.

Gli intellettuali che analizzarono la genesi e lo sviluppo dei campi di concentramento arrivarono alla conclusione di dover porre fine al sistema penitenziario in quanto quel meccanismo è sempre sul punto di assumere il suo vero ruolo di macchina devastatrice, di macchina di sterminio sociale.

Da questa consapevolezza, questi intellettuali assunsero la definizione di “abolizionisti” (con l’obiettivo di abolire il carcere) mutuando il nome dai movimenti abolizionisti della schiavitù della fine del XVIII secolo, poiché il campo di concentramento e il carcere riducono la persona rinchiusa in schiavitù.

Possiamo dire, per analogia con l’analisi degli abolizionisti, che il 41bis e l’ergastolo ben rappresentano l’essenza del carcere oggi? Certo!, lo possiamo dire, anzi lo dovremo gridare forte! Del 41bis e dell’ergastolo il carcere conserva i pilastri essenziali: distruggere, annientare la personalità dei reclusi e delle recluse, azzerare la loro identità e volontà, renderli totalmente succubi del potere esistente.

I regimi democratici hanno ripreso, senza alcuna modifica sostanziale, le leggi e gli

ordinamenti del sistema penitenziario e punitivo dei regimi fascisti e nazisti, in particolare nei punti più feroci dell'annientamento carcerario, ossia l'isolamento e l'assenza di speranza. Il carcere rimane comunque una fabbrica di handicap anche per detenzioni brevi.

In particolare in questa fase storica di ristrutturazione dell'ordine capitalistico, non potendo fare concessioni alle masse proletarie per comprarne l'acquiescenza, lo stato fa ricorso sempre più alla repressione e al carcere, per schiacciare ogni antagonismo. In questo inizio di secolo i livelli di carcerazione si sono moltiplicati in tutti gli stati. In Italia oltre all'enorme aumento della popolazione detenuta, lo stato ha introdotto via via livelli di vero e proprio terrorismo carcerario, ben rappresentato dal 41bis trasformato da "eccezione" a "normalità" e dal crescente utilizzo dei circuiti di trattamento differenziato e di isolamento: AS1, AS2, AS3.

Il carcere oggi annienta, come ieri e più di ieri, distrugge personalità, annichisce la capacità e l'inventiva, riduce uomini e donne a zombi, rende ancor più emarginati là dove afferma, con falsa sicumera, di voler "risocializzare". Come credere che un sistema, il carcere, che separa, isola e annienta possa restituire soggetti sociali migliori di quelli che sono entrati in carcere? Soltanto menti perverse possono coniugare termini come risocializzazione e segregazione.

Il 41bis è tortura, l'ergastolo è tortura. E non solo perché lo affermano le agenzie internazionali che monitorano le numerose violazioni dei diritti umani (Amnesty, corti internazionali a tutela dei diritti umani, ecc.) ma soprattutto perché queste particolari forme punitive (41bis e ergastolo) sono state introdotte dallo Stato italiano con il precipuo scopo di imporre sofferenza e terrore al fine di avere in cambio "delazione".

Se andiamo a leggere come l'Onu definisce nella Convenzione contro la tortura il reato di tortura (che il parlamento italiano da decenni si ostina a non inserire nella propria legislazione nazionale): all'Art-1: "il termine «tortura» designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni...".



SALVATORE RICCIARDI MILITANTE DELLE
BRIGATE ROSSE, PRIGIONIERO POLITICO
PER 30 ANNI

O si sovverte o si subisce!

Riflessioni sull'attuale fase repressiva e sulle prospettive di lotta da intraprendere.



La crisi sistemica è entrata nella sua fase più acuta; continua a crescere ogni giorno il dissenso e la rabbia dei proletari, sfruttati, affamati, controllati, senza alcuna prospettiva futura in termini di miglioramento delle proprie condizioni materiali (senza poter in questa sede dare il quadro d'insieme delle lotte organizzate nel panorama mondiale). Questo mentre la struttura economica del debole polo imperialista italiano subisce un processo di ristrutturazione preliminare alla creazione -in fieri- di un enorme, strategico, nevalgico polo logistico.

Conoscere gli attuali rapporti di produzione e i conseguenti rapporti sociali è condizione preliminare all'organizzazione anche di risposte adeguate alla strategia repressiva portata avanti dalla borghesia. Prima di proseguire con il ragionamento preme sottolineare che le riflessioni seguenti contestualizzano un aspetto molto limitato (il caso italiano) di una strategia di lotta e liberazione che non può non essere internazionale e mondiale, data la portata mondiale dell'attacco padronale ai danni della classe proletaria.

A che punto è oggi la strategia repressiva della borghesia? Si assiste ad un repentino aumento del livello repressivo da parte degli organismi di Polizia: ne sono un esempio gli episodi di violenza poliziesca come risposta ai percorsi di lotta dei lavoratori della logistica di Bologna o dell'Ikea di Piacenza, dei lavoratori della Esselunga o le cariche agli studenti a Milano. Volgendo lo sguardo allo scenario internazionale non si può non tener conto del livello di guerra a cui si assiste nelle strade in Turchia, Egitto, Brasile, per citare alcuni esempi anche molto diversi tra loro, al centro dell'attuale

cronaca politica.

Aumentando rabbia e disagio sociale, aumenta la violenza repressiva dello Stato: le cariche a freddo contro lavoratori e studenti, intimidazioni, sgomberi di spazi occupati diventano le uniche risposte che questo sistema economico offre e può offrire.

La violenza poliziesca, i processi di militarizzazione dei quartieri, il controllo repressivo nelle città aumentano al pari di una repressione carceraria e giudiziaria che colpisce un numero sempre maggiore di proletari e sottoproletari.

Con riferimento al caso italiano, a cosa ci riferiamo quando parliamo di repressione carceraria e giudiziaria?

Volendo puntualizzare il ragionamento:

- aumento costante di detenuti “comuni”;
- inasprimento delle condizioni detentive a cui sono sottoposti i prigionieri;
- costruzione e applicazione di teoremi associativi ai processi per le lotte sociali;
- isolamento fisico dei detenuti, in particolare i prigionieri politici: nuovo “piano carceri” sardo;
- totale isolamento dei detenuti politici dal resto dei detenuti e l’esterno;
- inasprimento del sistema detentivo del 41bis e creazione di una piramide coercitiva interna al carcere: anche i detenuti comuni possono entrare in isolamento e alta sorveglianza;
- isolamento e criminalizzazione dei percorsi di solidarietà ai detenuti politici.
- vere e proprie torture finalizzate al pentitismo e alla delazione.

Non siamo arrivati per caso a questa situazione: lo Stato non ha dimenticato i pesantissimi colpi inflitti al capitalismo negli anni '60 e '70 dalla classe operaia nelle fabbriche e nelle strade, dai movimenti rivoluzionari dentro e fuori il carcere. Questo movimento di classe, così vicino al totale sovvertimento del sistema economico, sotto la spinta del pentitismo e della dissociazione ha perso la propria spinta rivoluzionaria.

Migliaia di processi, la creazione di carceri speciali, una deriva movimentista e riformista hanno sancito una progressiva sconfitta da cui ancora oggi i movimenti antagonisti faticano a riprendersi.

La storia è stata di insegnamento più per la classe borghese che per il proletariato: la struttura economica ha affidato al suo apparato poliziesco e giudiziario l’elaborazione

di una strategia repressiva permeante tutti gli aspetti della vita sociale che ancora oggi continua ad affinarsi, mostrando continuamente il suo volto subdolo, violento e infame.

I proletari oggi hanno perso totalmente la memoria delle proprie conquiste storiche, subendo in pieno le politiche securitarie, la privazione e cancellazione di diritti, il carcere e il controllo sociale.

Questa sconfitta oggi si traduce anche in isolamento che alcuni compagni e compagne continuano a subire per la propria scelta rivoluzionaria di rottura totale con questo sistema .

Il sovvertimento dello status quo economico rappresenta l'unica strada percorribile per due motivi principali: il primo è la portata dell'attacco di classe della borghesia; il secondo, strettamente legato al primo, è rappresentato dal totale fallimento di ogni politica riformista di instaurare una dialettica con questo sistema economico e con le sue sovrastrutture giuridico-politiche. La scelta di percorsi riformisti, la creazione di teorie che cancellano l'antagonismo di classe (la teoria della estinzioni delle classi oggi dimostra tutto il suo carattere reazionario e privo di fondamento materiale), rivendicazioni che creano connivenza con questo sistema economico (es. le rivendicazioni di reddito garantito) rafforzano la borghesia e la sua legittimazione nel perpetrare strategie repressive violente contro chi lotta per abbattere il capitalismo.

Una fetta sempre maggiore di compagni e di realtà di movimento alla strategia terrorista e intimidatoria dello Stato, appone un pericolosissimo "cordone sanitario" a quei percorsi che cercano di tenere acceso il dibattito sui percorsi rivoluzionari e sulle scelte dei detenuti politici, legandolo ai propri percorsi di lotta. Questa scelta crea un doppio isolamento ai compagni in carcere e a chi lotta all'esterno per ricreare le condizioni per l'esistenza di un movimento di classe forte e organizzato.

Mettere in discussione il sistema carcerario in tutti i suoi aspetti e in tutta la sua strutturazione piramidale è condizione preliminare ad ogni ragionamento che cerchi poi nelle pratiche rivendicative di sovvertire quello che la classe proletaria subisce. Per questo, lo sforzo, coi limiti intrinsecamente legati al tipo di iniziativa, è stato quello di portare al centro della routine accademica, una discussione politica sulla attuale condizione carceraria dei detenuti e sul regime detentivo del 41 bis, l'apice coercitivo dell'attuale sistema-carcere italiano. Analizzare, quindi, la strategia della reazione borghese nella sua totalità (a livello mondiale) laddove il carcere, l'università,

il mondo del lavoro riproducono le stesse dinamiche di differenziazione e premialità, repressione e isolamento del dissenso, annullamento della identità di classe. Come collettivo continueremo costantemente a mettere al centro della nostra discussione politica la strutturazione di percorsi che vivano della dialettica, in termini di scontro, che intercorre tra lotte sociali e strategie repressive, sistemi di detenzione e processi rivoluzionari.

Studenti Federico II

Luglio 2013



NON C'E' LOTTA AL CAPITALISMO SENZA LOTTA CONTRO IL CARCERE
NON C'E' LOTTA CONTRO IL CARCERE SENZA LOTTA CONTRO IL 41 BIS



BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

“Elogio del Crimine” Karl Marx.

ORIGINI E SCOPI DELLA LEGGE SULLE ASSOCIAZIONI SEGRETE*

Discorso di Gramsci alla Camera [16 maggio 1925] contro il disegno di legge Mussolini-Rocco.

reperibile all'indirizzo

http://www.inventati.org/reati_associativi/testi%20raccolti/011.html

“Aboliamo le prigioni?” di Angela Davis

“La libertà è possibile solo nella lotta per la liberazione” Olga Milano 2011.

“Volantone su 41bis” scaricabile in .pdf dal sito uniticontrolarepressione.noblogs.org sezione “materiali”

2011. Il 41Bis compie 25 anni.

2013. IL 41 Bis compie 27 anni. (reperibili sul sito OLGA)

Circuiti differenziati e 41 bis.

<http://www.autprol.org/public/news/doc000344409032002.htm>

“Cos è Il soccorso rosso, perchè è necessario, cosa c'è da fare per ricostruirlo”.

Opuscolo esplicativo “Compagni e Compagne per la ricostruzione del Soccorso Rosso in Italia”.

“Nascita ed evoluzione delle leggi repressive in Italia” Mostra a cura del Comitato promotore “Campagna contro l'art 270 e i reati associativi.”

“Un bel tacer non fu mai scritto”. A cura del comitato Promotore della Campagna Contro l'art.270 e contro tutti i reati associativi. Interamente scaricabile da:

http://www.inventati.org/reati_associativi/manuale.pdf

“Per lo sviluppo di un percorso di Lotta contro l’istituzione carceraria, la tortura dell’isolamento, la differenziazione e il 41bis” Compagni e compagne contro il carcere e la società che lo crea

“Opuscolo Girotondo” Interamente scaricabile dal sito
uniticontrolarepressione.noblogs.org

Link: <http://cordatesa.noblogs.org/files/2013/04/Girotondo.CordaTesa.pdf>

“Le Mani Legate”. Editoriale di Antifaresistance.org 19/04/2010.

“Dentro e fuori i luoghi di detenzione”. Intervista a Silvia Baraldini. Reperibile su Antifaresistance.org

“La rivoluzione è necessaria. La rivoluzione è possibile”
documento reperibile sul sito assparentiamici.wordpress.com

“Testimonianza al Progetto Memoria” Francesco Giordano , Milano, Settembre 1998

“La Maggioranza Deviante” di Franco Basaglia. Riferimento particolare al capitolo “Obiettività del Potere”.

“Morire di Classe” Franco e Franca Basaglia.

“Massima Sicurezza” di Salvatore Verde con riferimento specifico ai capp 3-4-6.

“Alcune considerazioni sul Piano Carceri” dell’avv. Pelazza. 06/02/2010

Dalla legge n. 354 del ‘75 alla Gozzini qualche osservazione a ruota libera sulla situazione carceraria: <http://www.autprol.org/public/news/doc000344505062001.htm>

Sulla tortura dei prigionieri politici: <http://insorgenze.wordpress.com/torture-contro-i-militanti-della-lotta-armata/>

Lettere dal carcere: <http://www.autprol.org/olga/letteredalcarcere.asp>

“Impiccati” di AA.VV (capitolo sulla compagna Diana Blefari Melazzi) Ed. Derive Approdi.

“Maelstrom.Scene di rivolte e autorganizzazione di classe dal in Italia dal 1960 al 1980.” di Salvatore Ricciardi. Derive Approdi.

Dal Blog “contromaelstrom” sulle rivolte carcerarie 1969-1972 e sull’introduzione sistema premialità:

<http://contromaelstrom.com/2011/09/11/1069-il-vento-di-ribellione-scalca-le-mura-e-inizia-la-stagione-delle-rivolte-nelle-carceri/>

<http://contromaelstrom.com/2011/09/11/1971-le-rivolte-carcerarie-da-nord-a-sud-unificano-tutto-il-paese/>

<http://contromaelstrom.com/2011/09/14/la-stagione-delle-rivolte-in-carcere-prosegue-nel-1972/>

<http://contromaelstrom.com/2011/09/15/religione-e-lavoro-in-carcere-per-redimere/>
<http://www.infoaut.org/index.php/blog/storia-di-classe/item/2772-2-ottobre-1979-rivolta-al-carcere-dellasinara>

uniticontrolarepressione.org

LINK UTILI:

www.autprol.org ;

www.senzacensura.org

www.informa-azione.info ;

www.antifaresistance.org ;

<http://contromaelstrom.com/>

<http://insorgenze.wordpress.com/>

www.uniticontrolarepressione.noblogs.org

<http://baruda.net/>

<http://insorgenze.wordpress.com/>

<http://uniticontrolarepressione.noblogs.org/>

Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona, in sé, come un edificio e dunque necessita, a sua volta, di un pilastro.
Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi.

A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.

A sua volta, il pilastro del carcere è il regime d'isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione. Il regime d'isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come i rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito a entrambi.

In Italia, il regime d'isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario.



“L’oppressione suprema della legge non è l’ordine, è la prigione”
George.L. Jackson

*Abbiamo mani callose
Rovinate dal lavoro
Ma esse sono forti come pietra
Forgiate da secoli e secoli di sfruttamento
Solo in esse c'è la nostra libertà
Abbiamo occhi grandi e profondi
Dove raccogliamo i soprusi ed il fuoco
della lotta di classe,
Abbiamo una mente salda
Mentre le mimose sfioriscono
il nostro amore per la libertà brucia sempre*